

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

120^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

Presidenza del vice presidente PINTO,
indi del vice presidente MISSERVILLE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* PERUZZOTTI (<i>Lega Nord</i>)	Pag. 12
SULLA MORTE DI ALBERTO BURRI		ANDREOTTI (<i>PPI</i>)	16
PRESIDENTE	3	D'ALESSANDRO PRISCO (<i>Progr. Feder.</i>)	19
DISEGNI DI LEGGE		MENSORIO (<i>CCD</i>)	21
Discussione:		SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	24
(369) DELFINO. - <i>Norme sul servizio civile alternativo;</i>		GALLO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	25
(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - <i>Nuove norme in materia di obiezione di coscienza;</i>		PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	28
(237) BOSO ed altri. - <i>Nuove norme in materia di obiezione di coscienza;</i>		DISEGNI DI LEGGE	
(360) DE NOTARIS ed altri. - <i>Nuove norme in materia di obiezione di coscienza;</i>		Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 369, 497, 237, 360 e 373:	
(373) SALVATO ed altri. - <i>Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare;</i>		* PERUZZOTTI (<i>Lega Nord</i>)	28
PRESIDENTE	4 e passim	LORETO (<i>Progr. Feder.</i>)	28
* DELFINO (<i>PPI</i>), relatore	4	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE	
RAMPONI (<i>AN</i>), relatore di minoranza	7	Discussione del Doc. IV-bis, n. 11.	
DE NOTARIS (<i>Progr.-Verdi-La Rete</i>)	9	Relezione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:	
		PRESIDENTE	32 e passim

120ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 FEBBRAIO 1995

PELLEGRINO (<i>Progr. Feder.</i>), relatore . Pag. 32, 35, 36	COMMISSIONI PERMANENTI
MACERATINI (AN) 35	Variazioni nella composizione Pag. 56
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 34, 36	DISEGNI DI LEGGE
Discussione del Doc. IV-bis, n. 12.	Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 56
Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:	Annunzio di presentazione 56
PRESIDENTE 37	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
PELELLA (<i>Progr. Feder.</i>), relatore 37	Presentazione di relazioni 56
DISEGNI DI LEGGE	CORTE DEI CONTI
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 369, 497, 237, 360 e 373:	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 57
PRESIDENTE 37 e <i>passim</i>	CORTE COSTITUZIONALE
RAMPONI (AN), relatore di minoranza 37	Trasmissione di sentenze 57
* DELFINO (PPI), relatore 39	PARLAMENTO EUROPEO
* SANTORO, sottosegretario di Stato per la difesa 41	Trasmissione di documenti 58
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1995 44	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
ALLEGATO	Annunzio 58, 59
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 47	Interrogazioni da svolgere in Commissione . 80

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

GEI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berselli, Bucci, Bucciarrelli, Busnelli, Campus, Ceccato, Cozzolino, Daniele Galdi, d'Ippolito Vitale, Ferrari Karl, Forcieri, Frigerio, Garofalo, Germanà, Giovanelli, Guerzoni, Lombardi-Cerri, Londei, Lorusso, Magliozzi, Manconi, Mancuso, Manieri, Pagano, Pellitteri, Porcari, Prevosto, Romoli, Roveda, Scaglioso, Serena, Torlontano, Valiani, Zanetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Regis, a Napoli, Aviano e Roma, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sulla morte di Alberto Burri

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella giornata di lunedì scorso è scomparso in una clinica di Nizza il pittore Alberto Burri.

Ritengo opportuno che il Senato ricordi, sia pur brevemente, un artista che può definirsi con certezza tra i maggiori artisti della seconda metà del secolo e, in assoluto, uno degli innovatori più consapevoli dell'arte mondiale del dopoguerra.

Le sue esperienze personali e la lunga prigionia negli anni del conflitto mondiale ne determinarono ed influenzarono profondamente la formazione artistica. Quando negli anni '50 apparvero alcune sue opere che furono definite molto frettolosamente come «povere», l'incomprensione e, a volte, lo scandalo furono reazione diffusa tra i critici d'arte.

Ma gli anni hanno reso a lui ragione, facendo della sua opera un momento essenziale di riflessione per artisti di paesi diversi e di tendenze anche lontane dalle sue.

Egli ha onorato l'arte italiana: è giusto che il Senato della Repubblica ricordi in lui non solo il precursore di tante poetiche, ma anche l'uomo schivo e riservato sempre lontano dai clamori della ribalta.

Discussione dei disegni di legge:

(369) DELFINO. - *Norme sul servizio civile alternativo*

(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(237) BOSO ed altri. - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(360) DE NOTARIS ed altri. - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(373) SALVATO ed altri. - *Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme sul servizio civile alternativo», di iniziativa del senatore Delfino; «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», di iniziativa dei senatori D'Alessandro Prisco, Bertoni, Salvi, Loreto, Forcieri, Borroni, Barbieri, Bonavita, Di Orio, Casadei Monti, De Guidi, Bruno Ganeri, Pasquino, Torlontano, Migone, Pietra Lenzi, Sica, Rognoni, Caddeo, Bettoni Brandani, Laforgia, Londei, Staniscia, Prevosto, Micele, Stefano, Bagnoli, Senese, Petrucci, Angeloni, Daniele Galdi, Di Bella, Sartori, Scrivani, Smuraglia, Benvenuti, Bucciarelli, Bratina, De Luca, De Martino Guido, Giovanelli, Guerzoni, Scaglioso e Scivoletto; «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», di iniziativa dei senatori Boso, Serena e Cappelli; «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», di iniziativa dei senatori De Notaris, Ronchi, Abramonte, Campo, Cangelosi, Carella, Di Maio, Falqui, Lubrano Di Ricco, Manconi, Mancuso, Pieroni e Rocchi; e «Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare», di iniziativa dei senatori Salvato, Fischetti, Alò, Bergonzi, Caponi, Crippa, Carcarino, Carpi, Cuffaro, Dionisi, Fagni, Manzi, Marchetti, Orlando, Pugliese, Rossi, Serri e Tripodi.

Il relatore, senatore Delfino, e il relatore di minoranza, senatore Ramponi, hanno già depositato la relazione scritta.

Ha chiesto di parlare il senatore Delfino per integrare la sua relazione scritta. Ne ha facoltà.

* **DELFINO, relatore.** Signor Presidente, onorevoli senatori, la riforma della legislazione sull'obiezione di coscienza rappresenta un obiettivo che il Parlamento è intensamente sollecitato ad attuare ormai da diverse legislature.

L'esigenza di questa riforma nasce dalla constatazione di un profondo disagio e da un diffuso malessere che colpiscono gli obiettori e gli enti nella realizzazione del servizio civile, ma ancor più, come ho sottolineato nella relazione scritta, dalla necessità di garantire il pieno esercizio di un diritto soggettivo universalmente riconosciuto e dal bisogno di adeguare l'attuale normativa a numerose pronunzie della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato.

Il tema dell'obiezione di coscienza evoca in noi il richiamo a valori alti, a forti testimonianze di persone che, per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, non hanno esitato in ogni tempo ed in ogni stagione, nelle più diverse realtà del mondo, a sacrificare la loro vita. Il valore della coscienza, la dignità dell'uomo, l'aspirazione alla libertà, il senso della democrazia, la tutela della vita, la giustizia, la pace sono valori sui quali generazioni di uomini e di donne si sono spesi con grandissima convinzione e con fortissima generosità. Anche nel nostro paese si è compiuto su questo terreno un lungo e faticoso cammino per costruire una società più umana, più giusta e più libera.

La centralità della persona costituisce certamente una delle caratteristiche salienti della nostra Carta costituzionale e nessuna norma della Costituzione frappone ostacoli al riconoscimento pieno dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Il fenomeno dell'obiezione di coscienza non è soltanto italiano e non è soltanto limitato al problema militare, ma ha interessato nei tempi, nei secoli moltissime realtà ed ha coinvolto moltissimi Stati europei ed extraeuropei. Ha quindi ascendenze storiche molto lontane.

L'Italia si è sensibilizzata solo in epoca molto recente su questo tema che si è posto con forza e drammaticità in termini generali, durante il fascismo e la resistenza, sviluppandosi però più compiutamente nell'ultimo dopoguerra. In un primo tempo gli obiettori al servizio militare invocarono prevalentemente motivi di natura religiosa e morale e in gran parte appartenevano a confessioni religiose cristiane che si appellavano ai principi del Vangelo. Altri si mantenevano al di fuori di una specifica professione di fede religiosa e si appellavano ai principi della non violenza.

Ricordo brevemente che i primi obiettori inquisiti furono Ceroni e Castiello, testimoni di Geova, ma il primo processo penale di ampia risonanza fu quello a carico dell'obiettore Pietro Pinna che si appellava ai principi della nonviolenza. Il Pinna venne processato e condannato nel 1949 e, a seguito di tale condanna, venne presentato in Parlamento il primo progetto di legge relativo al riconoscimento dell'obiezione di coscienza: portava il nome degli onorevoli Calosso e Giordani e venne presentato il 23 novembre 1949, ma non ebbe fortuna. Nel febbraio 1950 venne processato e condannato Elevoine Santi, obiettore di matrice valdese. Nel 1952 veniva fondata la sezione italiana del Movimento internazionale per la riconciliazione, movimento nonviolento ecumenico creato per combattere la guerra. Negli anni Sessanta si registrò l'esplosione dell'obiezione, iniziata con roventi polemiche sul film antimilitarista di Autant-Lara «Non uccidere» centrato sulla tematica dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Vietato dalla censura cinematografica, il film venne fatto ugualmente proiettare da Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, ed emersero in quegli anni i primi obiettori cattolici, Giuseppe

Gozzini e Fabrizio Fabbrini, con forti prese di posizione di padre Ernesto Balducci e di don Lorenzo Milani in favore dell'obiezione di coscienza.

Tali fatti ebbero enorme risonanza nell'opinione pubblica e alimentarono la diffusione della scottante tematica, alla cui discussione aveva dato impulsi nei decenni precedenti l'intensa predicazione di don Primo Mazzolari, altra figura profetica che, attraverso i suoi scritti e attraverso la direzione del periodico «Adesso», aveva ampiamente seminato fermenti di nonviolenza nella riflessione della cristianità italiana.

Intanto, anche in campo laico la predicazione non violenta aveva trovato da tempo uno dei più ferventi animatori in Aldo Capitini, a cui si affiancavano Umberto Calosso, Edmondo Marcucci e molti altri, e si estendeva così progressivamente la gamma dei motivi invocati per l'obiezione. Agli obiettori per motivi morali, religiosi o umanitari venivano ad aggiungersi obiettori per motivi politici; gli anni della contestazione giovanile portavano infatti alla ribalta un nuovo tipo di obiezione di coscienza, quella che non si limita ad invocare la non violenza e a rifiutare di imbracciare le armi, ma si spinge al rifiuto radicale dell'esercito.

Io credo che il richiamo di questa evoluzione del percorso dell'obiezione di coscienza abbia comunque un significato profondo, perchè tende a rappresentare ai colleghi e al Parlamento i fondamenti sui quali nacque una scelta di libertà profonda alla quale io credo il Parlamento non possa non dare ascolto, in miglioramento di quella che fu poi l'attenzione che già si ebbe da parte del Parlamento italiano con l'approvazione della legge 15 marzo 1972, n. 772.

Io credo che il dilatarsi, l'aumentare del numero degli obiettori di coscienza, l'aumentare delle situazioni di insoddisfazione, come ricordavo all'inizio di questo mio breve intervento, abbiano comunque rappresentato nel paese, in questi oramai quasi 25 anni che ci separano dall'approvazione da parte del Parlamento della legge n. 772, una forte esigenza di arrivare alla sua modifica e di giungere alla nuova legge di riforma sull'obiezione di coscienza.

Credo anche che sia opportuno richiamare in questa sede il processo, la maturazione di quello che è stato il diritto all'obiezione di coscienza sul quale si sono avute in questi anni, dal 1972 ad oggi, fondamentali e - vorrei dire - risolutive pronunce della Corte costituzionale, che ha sottolineato l'assoluta esigenza di garantire questo diritto personale e inalienabile all'obiezione.

Ebbene, io credo che allora non ci sia dubbio che il mondo dell'obiezione di coscienza rappresenta oggi una realtà ormai diffusa, ampia, sulla quale il paese può contare positivamente. Non vedo, onorevoli senatori, difficoltà rispetto a situazioni, a sensazioni e a problematiche che anche in sede di Commissione difesa sono largamente emerse in ordine a problemi che una più adeguata, moderna legislazione sull'obiezione di coscienza potrebbe presentare rispetto ad altri problemi che il nostro sistema di difesa deve affrontare. Io credo che noi dobbiamo porci nell'ottica, nella prospettiva dell'evoluzione naturale anche del nuovo modello di difesa, che costituirà uno degli impegni forti del Parlamento; ma credo che questo non possa in alcun modo limitare il pieno esercizio dell'obiezione di coscienza.

Dicevo che è una risorsa da valorizzare, quindi, non da ostacolare, una capacità di servizio che contrasta con gli aspetti più appariscenti della nostra società, caratterizzata, purtroppo, da piaghe sociali gravissime, dall'egoismo, dal consumismo, da una crescente intolleranza e dal diffondersi di diverse forme di violenza alla persona.

La proposta in esame rappresenta perciò un'occasione forte per una immersione del Parlamento nel mondo giovanile che, anche al di là delle motivazioni che possono spingere una massa crescente di giovani a questa scelta, vuole comunque spendersi per gli altri in esperienze di solidarietà e di servizi socialmente utili. Il nostro paese ha bisogno di valori positivi unificanti per progredire nella democrazia e nello sviluppo.

Questo provvedimento riconosce l'obiezione di coscienza come un vero diritto soggettivo e la sua approvazione consentirebbe quindi di allineare la nostra legislazione a quella europea più evoluta.

Su questi temi si è registrata negli ultimi anni, come già ricordavo, una straordinaria maturazione che si è intrecciata e coniugata con altri temi di grande valenza, quali quelli della pace e della nonviolenza.

Si può affermare che ritardi rilevanti sono stati recuperati e che in pochi decenni si è assistito ad una crescente consapevolezza e ad un positivo riconoscimento di questo diritto. A tale processo il Parlamento non può rimanere insensibile.

Per questo auspico - e concludo - un sollecito *iter* in Aula del testo approvato dalla Commissione, rimandando alla mia relazione scritta per quanto attiene alle caratteristiche che esso presenta e alle modifiche che reca ai disegni di legge che sono stati esaminati in Commissione. (*Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano e Progressisti-Federativo e del senatore Gallo*).

PRESIDENTE. Il senatore Ramponi ha chiesto di intervenire per integrare la sua relazione scritta di minoranza. Ne ha facoltà.

RAMPONI, relatore di minoranza. Signor Presidente, signori senatori, non farò a mia volta l'elenco degli eroismi che hanno scandito la storia del nostro paese da parte di coloro che, per difenderlo e per rispondere all'assunto che la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini, hanno anche sacrificato la loro vita rispondendo all'appello del paese. L'elenco sarebbe molto più lungo e molto più eroico.

Voglio solo richiamare l'attenzione di questa Assemblea sulla responsabilità che essa deve sentire nei confronti delle istituzioni dello Stato. Lo statuto dello Stato è la Costituzione e la Costituzione dice: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». E lo dice nel momento stesso in cui afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento per la risoluzione dei conflitti. Quindi è chiaro che la società italiana fa affidamento, per la difesa della nazione, sul concorso di tutti i cittadini per reagire ad eventuali aggressioni.

Io non ho nulla in contrario al rispetto dell'obiezione di coscienza all'uso delle armi, perchè si può concorrere alla difesa del paese anche non usando le armi ma sostenendo chi sente di poterlo fare per difendere la società. L'articolato che è stato licenziato dalla nostra Commissione mette però il giovane italiano di fronte a due opzioni: quella del

servizio civile o quella del servizio militare, assicurando alla sua coscienza lo stesso merito. Ma nel momento in cui il giovane si verrà a trovare davanti alle due opzioni, fatalmente, giustamente e legittimamente sceglierà il servizio civile perchè potrà essere svolto in un'area vocazionale scelta dal giovane, perchè verrà svolto nell'ambito della regione d'origine, perchè non comporta la permanenza in caserma, perchè obiettivamente il servizio civile - peraltro rispettabilissimo - è meno difficoltoso, meno penalizzante rispetto al servizio militare.

Nello stesso tempo, però, lo Stato, oltre a dover rispondere ai due articoli della Costituzione che prima ho ricordato, stanziando delle somme per mantenere la struttura delle Forze armate e fa assegnamento su un determinato numero di giovani cittadini per comporre gli organici previsti e autorizzati dalla legge finanziaria. Oggi si tratta di circa 200.000 persone. Se verrà approvato il nuovo modello di difesa, le esigenze diminuiranno, però ancora nel 2000 occorreranno 150.000 uomini, a fronte di un numero di giovani in età di leva sempre nel 2000 pari a 200.000 persone, cioè vi sarà un'offerta di poco maggiore rispetto alle reali esigenze, senza contare che da questo numero non sono tolti gli obiettori di coscienza. I dati sono desunti da documenti ufficiali del Parlamento o del Ministero della difesa.

Nel 1994 le dichiarazioni di obiezione di coscienza sono state 36.000, regolate dalla vecchia normativa che prevedeva una serie di controlli e che non faceva affidamento semplicemente sulla scelta individuale. Voglio anche aggiungere che mentre si parla di obiezione di coscienza, in realtà si inducono i giovani italiani, posti di fronte alla possibilità di scegliere e garantiti nel fatto di assolvere comunque bene ai propri doveri, ad affermare di essere obiettori di coscienza per poter svolgere il servizio civile. Sarebbe stato più corretto permettere ai nostri giovani, obiettori o meno, di scegliere se prestare il servizio civile o quello militare. Voglio dire che moltissimi ricorrono all'espedito di dichiarare di essere obiettori solo perchè desiderano svolgere il servizio civile piuttosto che quello militare, ma in realtà si tratta di giovani che, in forza di questa previsione legislativa, induciamo a dichiarare una cosa non vera, non esatta, pur essendo legittima.

Come si può pensare che il Parlamento, che ha la responsabilità di garantire il funzionamento delle strutture dello Stato, possa accettare che il nostro paese corra il rischio di un aumento esponenziale delle domande per svolgere il servizio civile, come fatalmente e - ripeto - legittimamente avverrà? Come si può correre il rischio di trovarci tra un anno o due di fronte ad un numero non sufficiente di giovani che svolgeranno il servizio militare? Invito tutti a riflettere su questo punto: cosa diremo se l'anno prossimo le domande, anzichè essere 40.000, saranno 150.000? Ripeto ancora una volta, si tratta di una richiesta legittima, se io avessi dei figli direi loro di fare il servizio civile. Però, che figura faremo di fronte al paese e in ambito internazionale? Io non ho nulla in contrario nei confronti dell'obiezione di coscienza all'uso delle armi, ma devo avere anche il senso di responsabilità per mantenere in vita una istituzione per la quale lo Stato eroga fondi e che è uno dei pilastri della vita di questo paese. Come si fa a non capirlo?

Quindi, nel momento in cui passeremo all'esame degli articoli, mi riprometto di illustrare un emendamento da me presentato, tendente al-

meno ad assicurare (fermo restando il rispetto della libertà di obiezione di coscienza all'uso delle armi) che nel caso in cui la Difesa dovesse trovarsi di fronte ad una carenza di organico potrà chiedere all'ufficio per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio di coprire quelle vacanze. In tal modo quegli obiettori svolgeranno comunque un servizio militare non armato, potendo essere utilizzati per incarichi tecnico-logistico-amministrativi. Questo nel caso in cui manchino le disponibilità minime di personale per tenere in vita le Forze armate.

Invito l'Assemblea a riflettere sul rischio autentico che potremmo far correre ad una delle istituzioni pilastro di questo Stato se il provvedimento dovesse restare nel testo licenziato dalla Commissione. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Federalista Italiana*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Notaris. Ne ha facoltà.

DE NOTARIS. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con piacere la relazione del senatore Delfino, che ha recato in Aula il contributo della Commissione difesa a questo dibattito e ha mostrato un notevole impegno su un tema che attiene ai grandi valori propri della coscienza di ogni cittadino. Questa mattina affrontiamo un tema di grande rilevanza, quello della obiezione di coscienza.

Lo stesso senatore Ramponi ci ha ricordato che l'obiezione di coscienza attiene all'esercizio del diritto della libertà di pensiero e di coscienza, come del resto risulta dall'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. I relatori ci hanno anche ricordato quanto afferma o quanto si può evincere dalla Costituzione.

Penso che la società maturerà, se saremo capaci di formare e di far crescere uomini che, educati alla pace fin dalla scuola con programmi coerenti, sapranno difenderla tanto fortemente da saper essere autenticamente non violenti; e matureremo anche noi, onorevoli senatori, se saremo capaci di comprendere le ragioni degli obiettori di coscienza, se supereremo logiche di appartenza e di schieramento, se con la nostra onestà intellettuale ci metteremo insieme, uomini di buona volontà, affinché i diritti vengano vissuti e non soltanto annunciati.

La non violenza è un fatto esaltante che appartiene a uomini coraggiosi, forti e grandi che credono nella forza delle idee e della ragione e che vanno posti come modello per le giovani generazioni che rischiano - lo apprendiamo ogni giorno dalla cronaca dei giornali - di appiattirsi nella corsa al consumismo, nel culto di un rampantismo senza idealità, nel mito della forza fisica che diviene sopravvalutazione di sé e sopraffazione nei confronti dei più deboli e dei diversi.

Anche noi, onorevoli senatori, siamo tentati da piccoli problemi in ordine a questa grande questione dell'obiezione di coscienza e ci chiediamo - come qualcuno si è già chiesto - quanti saranno i volontari, quanti i militari di leva e quanti gli obiettori; presi dai numeri e dalle contingenze, rischiamo di perdere di vista il fatto essenziale.

Onorevoli senatori, non potremo mai leggere nella coscienza degli uomini e dobbiamo credere, come legislatori, alla responsabilità dei giovani, che anzi dobbiamo far crescere e maturare. I giovani nel caso dell'obiezione - se vera e giusta, come penso - esercitano un loro diritto. Allora, come principio generale, non metterei mai in dubbio le ragioni della coscienza.

Mi rendo conto che esiste un'obiezione di coscienza, che è anche obiezione a questo tipo di servizio militare. Il senatore Ramponi poco fa ha dichiarato che, se avesse un figlio che dovesse svolgere il servizio militare, nelle attuali condizioni lo indirizzerebbe verso il servizio civile.

RAMPONI. Mi riferivo a questo articolato.

DE NOTARIS. Di fronte a questo articolato e - aggiungo io - di fronte anche alla realtà più appagante per un giovane rappresentata dal servizio civile e quindi dalla possibilità di essere utile.

RAMPONI. Non sono d'accordo.

DE NOTARIS. Non è neanche possibile - come ha detto prima il senatore Ramponi - che di fronte a problemi ed esigenze relativi ai numeri si permetta che un obiettore in futuro sia destinato a ricoprire il ruolo di militare di serie B nelle caserme, magari con il compito di aprire e chiudere le porte, di lucidare le scarpe ai generali e ai colonnelli...

TURINI. Non esistono più queste cose.

DE NOTARIS. Non esistono, però accadono.

RAMPONI. Allora li manderemo da lei per effettuare il servizio civile.

DE NOTARIS. Difendere lo Stato è un dovere e fino ad ora il servizio militare obbligatorio è stata l'unica forma in cui si è individuato tale dovere. La patria però si difende anche in altro modo: la difesa sacra della patria si può assicurare anche in modo diverso e la Corte costituzionale ha espresso più volte il suo convincimento in merito. Voi tutti conoscete anche le determinazioni del Parlamento europeo, che nel gennaio 1994 ha fatto riferimento a un vero e proprio diritto soggettivo a proposito dell'obiezione di coscienza e ha stabilito che il servizio militare e quello civile devono avere pari durata.

RAMPONI. Decisioni mai avallate dalla Commissione e dal Consiglio europeo.

DE NOTARIS. Non voglio ripercorrere la storia dell'obiezione di coscienza, ma occorre ricordare i primi obiettori italiani: Luè, Gagliardi, Cuminetti, Castiello, Ceroni e altri. E poi Pietro Pinna, ricordato dal senatore Delfino, che nel processo tenutosi nel 1949 dinnanzi al tribunale militare di Torino affermava: «Io non sogno neppure lontanamente di

non servire la patria. Chiedo solo che la patria realizzi un servizio in cui i suoi figli non siano costretti a tradire i principi della loro coscienza di uomini ed essi allora saranno felici e onorati di servirla». Pietro Pinna si offrì di togliere dai campi le bombe inesplose.

Lo stesso Concilio ecumenico, con la costituzione pastorale *Gaudium et spes*, a proposito dell'obiezione di coscienza, ci ricorda: «Sembra inoltre conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio alla comunità umana». In effetti, molti cattolici ancora nutrono delle perplessità sul diritto all'obiezione di coscienza in quanto tale. Questo testo del Concilio ecumenico ci ricorda che occorre rispettare le sensibilità di quanti ricusano l'uso delle armi per motivi di coscienza.

Ho rintracciato un testo del presidente Kennedy, nel quale egli sosteneva: «La guerra esisterà fino al giorno lontano in cui l'obietto di coscienza non godrà della medesima reputazione e del medesimo prestigio del guerriero di oggi».

A tale proposito occorre chiarire in quest'Aula che l'obiezione di coscienza e il rifiuto non violento della guerra nulla hanno a che vedere con posizioni grette o antimilitariste stupide. Anzi, al di fuori di ogni retorica, manifesto l'apprezzamento per le Forze armate e i suoi componenti e per quanti hanno sacrificato la loro vita in guerre che, lasciate-melo dire, la coscienza popolare ha sempre rifiutato.

In questo caso si deve cercare di comprendere che vi sono opzioni diverse ed ogni cittadino risponde alla propria coscienza, in una materia tanto delicata come quella che porta a rifiutare o ad usare le armi.

Inoltre, desidero ricordare che l'obiezione può risultare giustificata, anche per i militari, dinanzi all'ordine ingiusto.

Nel caso del provvedimento in esame non si tratta quindi di esprimere un voto sull'obiezione di coscienza solo rispetto a coloro che non svolgeranno il servizio militare, perchè in realtà l'obiezione di coscienza può essere realizzata anche in altri campi della nostra vita.

Oggi in quest'Aula occorre ricordare l'esperienza di Pinna, di Santi, di Ferrua, di Barbani, di Gozzini, di Viola, di Fabbrini, di Bellettato e di tanti testimoni di Geova. Inoltre, emergono le figure di Capitini e di La Pira, di padre Balducci e di don Lorenzo Milani. Chi non ricorda la lettera ai cappellani militari e la condanna che don Lorenzo ebbe dopo la morte?

Va ricordato anche Nicola Pistelli che nel 1964 presentò un progetto di legge sull'obiezione.

I non violenti, con l'appoggio del Partito radicale, operarono sul piano politico ed un tema che veniva tenuto nel silenzio emerse nella coscienza della pubblica opinione.

Tanti, che hanno sopportato il carcere per obiettare, hanno offerto un contributo per un nobile obiettivo: quello di far uscire la guerra dalla storia.

L'enciclica *Pacem in terris* ricorda che *bellum alienum est a ratione*. Questa è una forte espressione a sostegno del fatto che la guerra è al di fuori di ogni razionalità.

Onorevoli senatori, vi chiedo di essere consapevoli del fatto che oggi, in quest'Aula, si discute di un problema di grande spessore. Non

facciamoci prendere da argomenti piccoli, che pur vanno considerati, da argomenti di basso profilo che possono emergere, ma sono di contorno. Tentiamo invece di dare una risposta ad una questione grande, una risposta che avrà necessariamente dei limiti perchè la legge regolamenta, circo-scrive e prescrive, non potendo cogliere del tutto il significato profondo di un problema che tocca la coscienza.

Il nostro è un tentativo che, se avrà buon esito, caratterizzerà questa legislatura che sarà ricordata perchè sarà stata introdotta in Italia una normativa rispondente ad una questione di civiltà di estrema delicatezza come ogni tematica che attiene alla coscienza. Vi auguro buon lavoro. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Progressisti-Federativo e Lega Nord).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

* **PERUZZOTTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Italia la problematica dell'obiezione di coscienza, sviluppatasi in modo completo nel secondo dopoguerra, si era inizialmente affacciata durante il fascismo. Infatti già Don Sturzo, nel 1928, si fece promotore di una «dichiarazione sull'impossibilità di una guerra giusta» affermando che «il rifiuto del servizio militare diventa un dovere obiettivo per ogni cattolico che voglia mantenersi fedele all'insegnamento di Gesù e consapevole della criminale absurdità della guerra».

In un primo tempo, gli obiettori al servizio militare invocavano motivi di natura religiosa o morale: infatti, in gran parte appartenevano a confessioni religiose cristiane e si appellavano ai principi del Vangelo.

Don Primo Mazzolari, con più preciso riferimento all'obiezione di coscienza, si esprimeva molto criticamente sulla accettabilità della tradizionale distinzione tra guerra giusta e ingiusta operata dalla Chiesa, affermando la liceità della disobbedienza civile per il cristiano.

Il primo processo penale di ampia risonanza fu quello di Pietro Pinna, processato e condannato il 15 ottobre 1949 a 18 mesi dal Tribunale di Napoli. Il caso Pinna fece convergere sull'obiezione di coscienza l'attenzione di laici e cattolici, di sociologi e politici. Infatti, in seguito alla sua condanna, fu presentato in Parlamento, il 23 novembre 1949, il primo progetto di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza dagli onorevoli Umberto Calosso e Igino Giordani.

Negli anni successivi gli obiettori più numerosi furono i testimoni di Geova (66 su 80 dal 1947 al 1962).

I processi ai primi obiettori cattolici videro, in particolare evidenza, le decise prese di posizione di Padre Ernesto Balducci prima, e di Don Lorenzo Milani poi, entrambi processati per apologia di reato. Tali fatti ebbero enorme risonanza nell'opinione pubblica ed alimentarono la diffusione della scottante tematica alla cui discussione aveva già dato impulso l'intensa predicazione di Don Primo Mazzolari.

Intanto, in campo laico la predicazione non violenta aveva trovato da tempo uno dei più ferventi animatori in Aldo Capitini, professore universitario, insegnante di psicologia all'università di Pisa, il quale affermava che il comandamento evangelico «non uccidere» era da troppo tempo inquinato dalla giustificazione che si può uccidere in certi casi.

Progressivamente si estendeva anche la gamma dei motivi invocati: agli obiettori per motivi morali, religiosi e umanitari, venivano ad aggiungersi gli obiettori per motivi politici. Gli anni della contestazione giovanile portarono infatti alla ribalta un nuovo tipo di obiezione di coscienza: quello che non si limita ad invocare la non violenza ed a rifiutare l'uso delle armi, ma si spinge fino al rifiuto radicale delle Forze armate come istituzione. C'è chi rifiuta tale istituzione in nome di principi di non violenza (il militare, in quanto tale, sarebbe per sua stessa natura destinato a commettere violenza) e c'è chi giunge a ravvisare nelle Forze armate uno strumento di repressione e di oppressione posto in essere da un determinato tipo di Stato (quello borghese capitalista) che l'obietto non accetta e nella cui organizzazione vede incarnata la stessa logica che sorregge il sistema di sfruttamento dell'uomo sull'uomo.

Il legislatore italiano ha seguito con lentezza il progressivo crescere delle prese di posizione su questo problema. Sotto la spinta dei primi e poco numerosi rifiuti del servizio alle armi, aveva cercato di superare il problema sul piano pratico, senza un formale riconoscimento dell'obiezione di coscienza e della conversione degli obblighi militari.

Con la legge 13 ottobre 1950, n. 913, fu introdotta la possibilità di reclutare unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco: i volontari ausiliari, tratti dai giovani tenuti alla chiamata alle armi per obblighi di leva, erano considerati a tutti gli effetti militari di leva, ma dipendevano dal Ministero dell'interno ed erano soggetti alle norme penali e disciplinari previste per detto Corpo. La possibilità di svolgere il servizio militare in tale modo risultava però limitata ad un ristretto numero di giovani - non potevano infatti superare il 10 per cento dell'organico - che dovevano inoltre possedere l'idoneità fisica necessaria.

Vari progetti di legge furono presentati nel corso degli anni Settanta ma nessuno di essi andò a buon fine. Nel frattempo la pressione dell'opinione pubblica in favore dell'obiezione di coscienza si fece via via sempre più crescente; tale pressione fu recepita addirittura anche nell'enciclica «*Gaudium et Spes*» del 7 dicembre 1965 che, sull'argomento, riportava la seguente affermazione: «sembra conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana».

Si cercò allora di aprire una valvola di sfogo varando la legge Pedini (legge 8 novembre 1966, n. 1033) che estendeva i casi di dispensa già previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1964, n. 237, a coloro che avessero prestato per almeno due anni un periodo di volontariato civile nei paesi in via di sviluppo. Tuttavia, il regolamento di attuazione della legge (decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323) limitava all'esiguo numero di 100 i rinvii del servizio di leva concedibili ogni anno dal Ministero della difesa. Una successiva modifica delle norme (legge 1° febbraio 1970, n. 75) e poi il loro inserimento in una organica regolamentazione della cooperazione dei paesi in via di sviluppo e del relativo volontariato civile (legge 13 dicembre 1971, n. 1222) allargò alquanto la possibilità di svolgere un servizio volontario all'estero, lasciando però insoluto il problema dell'obiezione di coscienza.

Non ci troviamo, infatti, in presenza di sia pur limitati casi di *conversione del dovere di prestare il servizio militare con altro pubblico dovere finalizzato alla difesa della patria*: si tratta, invece, di un'applicazione di quanto dispone l'articolo 52, secondo comma, della Costituzione, che rinvia al legislatore la fissazione dei «limiti» al servizio militare obbligatorio. In questi casi il legislatore ha operato nell'ambito di una più ampia visione, a livello internazionale, del dovere inderogabile di solidarietà sociale, *ex* articolo 2 della Costituzione, consentendo che, in tempo di pace, fatte salve le esigenze della difesa nazionale, un certo numero di giovani possa dedicarsi all'altrui necessità, ottenendo prima il rinvio degli obblighi di leva e poi, qualora abbia effettuato almeno due anni di servizio nei paesi in via di sviluppo, la dispensa dal servizio militare.

Alla fine degli anni Settanta crebbe il numero degli obiettori, come d'altronde il numero dei processi e delle condanne a carico dello stesso obiettore, coerente nel continuare a dire di no al servizio militare, pur dopo la prima condanna, attivando in tal modo la cosiddetta spirale delle condanne.

La situazione in breve divenne insostenibile, per cui il legislatore, tra i vari progetti pendenti, scelse quello di Marcora, trasformandolo nella legge 15 dicembre 1972, n. 772, approvata in gran fretta per consentire la scarcerazione per il Natale 1972 di un gran numero di obiettori condannati o in attesa di giudizio. La suddetta legge non soddisfece del tutto chi si era battuto per anni a favore dell'obiezione di coscienza e, tra questi, la Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza costituitasi nel 1969 a Roma ad opera di gruppi pacifisti e antimilitaristi, alla quale aveva aderito, oltre a vari parlamentari, anche il Partito radicale.

La diversità di atteggiamenti nei confronti della legge appena approvata determinò il distacco di alcune componenti sociali e politiche finché nel 1973 nacque una nuova associazione, denominata Lega obiettori di coscienza, che intraprese una assidua opera di sostegno degli obiettori, di lotta contro le interpretazioni del Ministro della difesa e di pressioni per riformare la legge.

Sulla spinta di queste pressioni il legislatore modificò, con legge 19 dicembre 1974, n. 695, alcuni punti della citata legge n. 772, dilatando i termini di presentazione delle domande di ammissione al servizio sostitutivo civile e inserendo la possibilità di ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile anche per coloro che si fossero venuti a trovare nella posizione di imputati o condannati per aver rifiutato, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo motivi di coscienza.

Il regolamento di attuazione della legge fu emanato cinque anni più tardi, con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, pubblicato nell'aprile del 1978.

A partire dal 1989, sulla base di una cospicua serie di iniziative legislative presentate in Parlamento, è iniziato un ciclo di attività che ha portato, attraverso un dibattito molto articolato e dialettico, all'approvazione di un testo unificato, adottato con una larghissima maggioranza (il 25 luglio 1991 dalla Camera dei deputati e il 16 gennaio 1992 dal Senato). L'iniziativa in questione è stata assunta in modo deciso in quanto

in molti settori della vita sociale e politica del nostro paese era maturato il convincimento che, sul tema dei diritti civili, si fosse realizzata una nuova consapevolezza ed una differente coscienza dei rapporti fra Stato e cittadino e fra diritto positivo e coscienza individuale, nel cui ambito si pone anche il problema dell'obiezione di coscienza.

L'approvazione del Parlamento è stata preceduta da una lunghissima attività, svolta soprattutto da parte della Commissione difesa della Camera, in cui il provvedimento è sostanzialmente nato e cresciuto. In tutta l'intera vicenda il Governo ha quasi sempre mantenuto un atteggiamento di attore non protagonista, in quanto ha preferito non presentare un proprio testo alternativo o complementare a quelli, numerosi, presentati d'iniziativa dei singoli parlamentari. In sostanza il Ministro della difesa si è limitato ad intervenire, in modo più attivo nel corso del 1989 e 1990, solo con propri emendamenti. In particolare è da rimarcare l'iniziativa del ministro Martinazzoli il quale partecipò personalmente e ripetutamente ai lavori parlamentari e si fece promotore di una serie di proprie proposte emendative nel corso del 1990.

Dopo l'approvazione il provvedimento, nonostante fosse da tempo lungamente atteso da larghi settori del paese, è stato rinviato dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato alle Camere il 1° febbraio 1992, proprio il giorno prima della firma del decreto di scioglimento delle Camere stesse. Questi due fatti (approvazione parlamentare e rinvio presidenziale) hanno avuto un effetto *choc* in quanto hanno riguardato una tematica su cui era innestata una acutissima sensibilità da parte di larghi strati della pubblica opinione e del mondo militare. Da parte di diversi movimenti ed associazioni (Pax Christi, Gioventù Aclista, MoVi, Movimento Non Violento, Movimento Internazionale Riconciliazione, eccetera) si sono registrate energiche proteste accompagnate da istanze per una immediata riconferma della legge appena votata.

All'epoca si è quasi avuta l'impressione che il rinvio presidenziale potesse avere costituito, per alcune forze politiche, una sorta di detonatore ideologico o, più semplicemente, un pretesto per potere esprimere liberamente opinioni contrarie all'iniziativa parlamentare; opinioni che, in precedenza, erano invece rimaste prudentemente coperte. In pratica si è avuta l'impressione che l'obiezione, che sembrava dovere entrare nell'ambito dei diritti pacificamente riconosciuti a tutti i cittadini, mettendo a disposizione della comunità, almeno teoricamente, un'ampia gamma di offerte in tema di impieghi di utilità pubblica, sia stata esorcizzata e quasi rimossa dalla coscienza collettiva dei nostri parlamentari.

E ciò, nonostante che il dibattito politico precedente si fosse sviluppato, almeno nella parte finale, con una sostanziale concordanza di vedute, nel solco di un dibattito dagli esiti relativamente consolidati nel corso dei mesi precedenti.

Comunque, in mezzo a queste polemiche, è stata iniziata subito una nutrita serie di attività per una nuova approvazione del provvedimento. In tale contesto, al problema politico costituito dall'approvazione della legge si è sovrapposto quello giuridico dell'accertamento della competenza di un Parlamento disciolto a discutere e ad approvare, con eventuali emendamenti, leggi rinviate da parte del Presidente della Repubblica.

Dopo alterne vicende ed una serie di tensioni fra il Presidente della Repubblica ed i Presidenti della Camera, del Senato e del Consiglio, il 5 marzo 1992 è apparso chiaro che il provvedimento legislativo sull'obiezione di coscienza non avrebbe ottenuto l'approvazione del Parlamento e sarebbe stato rinviato alla legislatura successiva. Cosa che puntualmente è avvenuta.

La Commissione difesa del Senato ha lavorato sui diversi disegni di legge relativi all'argomento (tra l'altro, ce ne era anche uno proposto dalla Lega Nord, cioè dai senatori Boso ed altri) e, dopo un'attenta valutazione frutto di un lavoro collegiale, ha licenziato il provvedimento che oggi ci accingiamo a discutere in quest'Aula.

La Lega Nord, che noi rappresentiamo, ha votato favorevolmente e si augura che il disegno di legge in questione, naturalmente con eventuali emendamenti che ne permettano delle migliorie, possa essere licenziato il più presto possibile da quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord, Laburista-Socialista-Progressista e Progressisti-Federativo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, colleghi, prendo la parola perchè su questo argomento quelli di noi che hanno - buono o non buono che sia il rilievo - una certa anzianità di servizio possono da un lato rendersi conto di come sia complesso il legiferare in proposito e dall'altro, però, anche constatare come oggi si discuta di questo tema con molta maggiore serenità di quanto non accadesse nel passato.

Parlerò brevemente, ed inizio ricordando la difficoltà esistente nel sistema prima della guerra, per cui chiunque aveva un titolo di studio di scuola media superiore e, a maggior ragione, universitario andava automaticamente nelle scuole allievi ufficiali, salvo una valutazione medica che non lo consentisse. Io mi trovai personalmente in questa condizione in quanto il medico militare ritenne che non avessi sufficiente salute...

BERTONI. Si sbagliava.

ANDREOTTI. Quando poi sono diventato *Ministro della difesa* sono andato a ricercarlo ma questo medico era morto.

BERTONI. Questa è un po' cattiva...

ANDREOTTI. No, era morto perchè era anziano, non prematuramente.

Ma perchè ricordo questo? Perchè pensavo che fosse possibile utilizzare uno strumento che era previsto già dallo Statuto e che poi è stato conservato dalla nostra Costituzione, cioè una petizione, e quindi mandai ad un senatore, che era un generale che non conoscevo, appunto una petizione per chiedere se fosse possibile che chi, per ragioni sanitarie, non poteva accedere al corso allievi ufficiali potesse essere adibito ad un servizio civile sostitutivo. Per la cronaca, ricordo che la petizione fu mandata indietro con la motivazione che dovevo presentarla in articolato, ma questo non ha molta importanza.

Credo che la discussione sulla obiezione abbia un fortissimo valore morale, nel senso che si riconosce, al di fuori delle polemiche che - ripeto - oggi mi sembra siano o attutite o addirittura scomparse, che il ritenere di non voler prestare un servizio armato non rappresenta affatto un atteggiamento polemico nei confronti di chi presta un servizio armato (come se dovesse considerarsi un violento), ma rappresenta la salvaguardia di una posizione che, nel quadro dell'economia di una società, a me pare oggi più che mai (per contrastare la violenza) abbia una notevole importanza.

E dirò di più. Ho avuto la possibilità di fare un'esperienza diretta come Ministro della difesa. All'interno del Ministero della difesa vi era un atteggiamento ostile rispetto all'obiezione, proprio perchè allora vi era, da parte di alcuni, un certo modo di porre il problema nonchè una confusione tra l'adesione al Patto Atlantico e il fatto di prestare il servizio militare. Volendo rendermi conto di persona della situazione, andai più volte al Forte Boccea a visitare dei ragazzi testimoni di Geova che erano lì e devo dire che ebbi modo di constatare non solo la limpidezza del loro comportamento, ma direi il sacrificio che facevano, perchè scontavano una lunga pena, al termine della quale erano chiamati ancora una volta a prestare il servizio militare e poi a scontare nuovamente la pena e così via.

Tutto questo processo pose le basi per un'evoluzione positiva ed aiutò ad indirizzare la legislazione. Disgraziatamente, alla fine della X legislatura non fu possibile licenziare un provvedimento normativo per una ragione di carattere formale, ritenendosi che non fosse consentito approvare testi di legge a Camere sciolte e ad indizione di elezioni già avvenuta, ma credo che quel testo corrispondesse abbastanza ad un punto di mediazione.

Qual è la situazione attuale? L'obiezione più ricorrente è che fino a quando rimane il servizio militare obbligatorio, e quindi fino a quando rimane una porzione tuttora prevalente di soldati di leva rispetto a soldati professionali, indubbiamente potrebbe registrarsi, a causa di un utilizzo ampio o amplissimo della nuova normativa, una insufficiente disponibilità da parte dell'amministrazione militare del numero minimo di soldati necessario. Una salvaguardia in tale direzione credo che debba essere prevista, sia pure, se si vuole, transitoria in previsione di una trasformazione più radicale dell'esercito.

Contemporaneamente possiamo auspicare alcuni miglioramenti nell'esercizio del servizio militare di leva. In passato non si registrarono obiezioni di fronte ad una diversa situazione in Marina e nelle altre due Forze armate (in Marina infatti il servizio di leva era di 18 mesi, rispetto ai 12 richiesti negli altri due corpi, quindi 6 mesi in più). Ciò si spiega perchè in Marina si andava volentieri, poichè uscivano tutti con una qualche specializzazione (da radarista a cameriere di bordo), e si sentiva che quello non era solo un periodo di servizio, ma anche di acquisizione professionale.

NATALI. Erano seccatissimi questi marinai!

ANDREOTTI. Dipende dai luoghi di provenienza.

NATALI. Io parlo dei marinai di San Benedetto del Tronto.

ANDREOTTI. Saranno stati seccati perchè forse erano distolti dall'attività della pesca, che era molto più divertente; dal punto di vista pratico, però, non si registrarono obiezioni, tanto è vero che la modifica che portò il periodo di leva a 12 mesi anche per la Marina fu introdotta molto più tardi, e nemmeno sotto la spinta di particolari pressioni.

Vorrei qui rinnovare al Ministero della difesa una raccomandazione *in merito* a una proposta alla quale si sta lavorando da anni e che tutti considerano positivamente, anche se, forse per le difficoltà intrinseche che essa presenta e per una volontà non proprio ferrea di perseguirla, non si è mai concretizzata. Mi riferisco all'ipotesi di utilizzare il periodo del servizio militare per l'insegnamento di una lingua straniera. Se l'anno di leva potesse servire ai ragazzi per acquisire la conoscenza di una lingua straniera credo che sarebbe straordinariamente utile e spingerebbe forse a non considerarlo un anno sottratto alla propria vita.

Per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, dobbiamo riconoscere il rispetto di questa sensibilità particolare, che di per sè credo sia espressione di una *élite*, anche se vasta.

L'interpretazione che è stata data, che letteralmente può essere considerata oggettiva, non è - mi sembra - nè nello spirito nè, in fondo, nella lettera di questo provvedimento. Non si tratta infatti del riconoscimento di una opzione tra il servizio civile e quello militare, ma del riconoscimento dell'obiezione di coscienza e del recepimento di questa possibilità. Sono stati ricordati anche testi di fonti religiose e va considerato che questo istituto è presente in quasi tutti i paesi e quindi non si tratta di voler precorrere una legislazione di tipo diverso.

Vorrei soltanto sottolineare alcune esigenze. Innanzi tutto, attraverso una specifica formulazione, andrebbe chiarito che, proprio per evitare che diventi impossibile l'applicazione di questa legge, le esigenze minime delle Forze armate devono essere salvaguardate. In secondo luogo, dovrebbe secondo me essere valutata la possibilità di un rafforzamento dei controlli. Lo dico perchè qualcuno potrebbe scegliere la strada del servizio civile, trovare qualche organizzazione compiacente, e alla fine non svolgere nè l'uno nè l'altro servizio. Non parlo di situazioni ipotetiche, ma di esempi concreti. Da questo punto di vista è necessaria molta attenzione sia per approvare una legge seria, sia per tutelare i veri obiettori di coscienza, per i quali ritengo stiamo legiferando.

Ritengo in conclusione importante questo provvedimento, proprio come segno di una sensibilità maggiore verso i problemi della coscienza, verso i problemi del risvolto dei diritti civili, che anche da questo punto di vista devono essere considerati. Ci poniamo oggi dinnanzi a questo tema senza quelle contrapposizioni quasi manichee che rendevano difficile la legiferazione. Comprendo che il momento non è il più adatto, perchè siamo nella fase della discussione generale, ma personalmente avrei preferito, invece di questo ponderoso testo, una legge più snella, con pochi articoli. Però, si tratta di un difetto di natura generale per superare il quale occorrerà forse ancora del tempo. *(Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano e Progressisti-Federativo)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Alessandro Prisco. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, devo dire subito che consideriamo con grande soddisfazione la discussione che si svolge oggi in Senato su un provvedimento che non solo noi riteniamo di grandissimo valore. Dopo gli interventi, così elevati, così culturalmente e storicamente documentati, dei colleghi che mi hanno preceduto, credo di poter evitare di dilungarmi sugli antefatti della materia di cui ci stiamo occupando, anche perchè non aggiungerei nulla di nuovo.

Voglio solo dire che consideriamo importante questo provvedimento innanzi tutto per l'attenzione che a questa materia è rivolta da parte dei cittadini e non soltanto dai giovani in età di leva, che pure sono i fondamentali destinatari di questa normativa, molti dei quali - e anche questo va sottolineato - desiderano svolgere il servizio di leva, mentre altri desiderano svolgere un servizio rivolto più chiaramente e più direttamente alla collettività, un servizio in cui si configuri la solidarietà sociale che la Costituzione considera tra i doveri inderogabili dei cittadini.

Per questi motivi, al provvedimento in esame e all'intera materia dell'obiezione di coscienza, è rivolta l'attenzione di quanti hanno seguito un dibattito non soltanto politico, ma di carattere culturale, che mette in gioco convincimenti molto sedimentati e scarsamente posti in discussione in molti ambiti della nostra società.

C'è però tutta una parte della società che ha partecipato attivamente a questo dibattito non solo politico che si è venuto sviluppando nel corso degli anni sul principio del riconoscimento del diritto soggettivo all'obiezione di coscienza: quindi, non soltanto più una possibilità, ma l'effettiva elevazione a livello di diritto soggettivo dell'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Questo dibattito è uscito dagli ambienti ristretti nei quali, fin dall'immediato dopoguerra, era stato proposto, debbo dire non senza qualche ideologismo: penso infatti che il nostro convincimento risulterà più forte se analizziamo l'intero percorso di questa vicenda. Una vicenda che si è proposta all'opinione pubblica come questione di principio; sottovalutata - questo sì - dall'ordinamento vigente, ma non dalla Costituzione.

Se i colleghi mi consentono, vorrei richiamare la loro attenzione sugli articoli 2 e 13 della Costituzione nei quali sono richiamati i principi sui quali si basa la questione che stiamo esaminando. Nonostante la sua sottovalutazione nell'ordinamento vigente, tale questione è richiamata ormai da molti anni da pronunciamenti di organismi internazionali (ai quali, a partire dal relatore, i colleghi hanno fatto riferimento), nonché da sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato.

È necessario dunque legiferare in materia; non possiamo far finta - nessuno l'ha proposto, intendiamoci bene - che la legge n.772 del 1972, che ha dato luogo ad una serie di analisi conclusesi con risultati anche negativi possa restare l'unica legge dello Stato in materia. Occorre oggi una nuova normativa che tenga conto dei passi avanti compiuti da chi ha riflettuto sulla materia e delle sentenze che sono state emanate.

Per queste ragioni mi dispiace che ancora da parte di qualche senatore, che pure con grande qualità culturale ha osteggiato le nostre proposte, si continui ad operare nella logica del sospetto, quasi che l'unico rischio dal quale ci dobbiamo guardare è quello che giovani scansafatiche - credo che si possa usare questo termine - possano cercare di sottrarsi al servizio militare. Credo che questo modo di affrontare il problema sia sbagliato, e non mi appassiono a dire se è vero o non è vero o in quanti casi è vero. E non voglio neanche ricordare che è compito delle strutture dello Stato evitare che chi voglia fare il furbo ci riesca. Dobbiamo richiamare la responsabilità delle strutture dello Stato se non vogliamo negare un diritto solo perchè potrebbe essere usato male: un principio ovvio questo ma che va esplicitato.

È un peccato che si voglia in qualche misura cancellare un principio che si evince dalla Costituzione secondo cui al dovere di difesa della patria si può adempiere anche attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato. Questa non è l'opinione di chi sta parlando, ma dei legislatori che 50 anni fa hanno scritto la Costituzione.

Non scuiamo le potenzialità che io, al pari di altri colleghi, ravviso nella stragrande maggioranza di quanti tendono a fare la scelta della obiezione di coscienza non per una valutazione negativa o di disprezzo verso chi adempie all'obbligo di leva o per mera furberia, ma per quel sentimento profondo di solidarietà civile ed umana che (proprio in un'epoca le cui difficoltà mi sembra siano davanti agli occhi di tutti) nella società italiana manca in modo pauroso e, a mio giudizio, molto preoccupante e pericoloso.

Non scuiamo allora con la pratica del sospetto delle potenzialità che possono essere grandi e che debbono essere, a mio parere, sviluppate facendo affidamento sulla buona attuazione di questa legge nella stesura in cui l'Aula intenderà approvarla ed eventualmente modificarla.

Il relatore e anche alcuni colleghi hanno già ricordato l'iter lungo e sfortunato di provvedimenti analoghi e precedenti a quello che stiamo esaminando. Infatti, è oltre un decennio che il Parlamento si occupa di obiezione di coscienza. Penso che oggi possiamo ragionevolmente sperare che almeno l'Aula del Senato congedi un provvedimento, che ci auguriamo sia il migliore possibile.

Ma voglio entrare brevemente anche nel merito del provvedimento, perchè avvertirei come insufficiente una affermazione di principio non sostenuta poi da un articolato che dia effettiva corrispondenza a quegli stessi principi che a me sembrano appunto contenuti nel testo al nostro esame. Mi pare intanto che sia un provvedimento positivo perchè riconosce - come tutti abbiamo sottolineato - la scelta dell'obiezione di coscienza come esercizio di un diritto soggettivo, uniformandosi quindi alla legislazione europea, oltre che alla sentenza n. 64 del 1985 della Corte costituzionale. A me sembra inoltre positivo che si indichino in modo abbastanza preciso, chiaro e completo - e secondo me addirittura troppo severo - le cause ostative dell'accoglimento della richiesta di obiezione di coscienza. Sottolineo questo aspetto, perchè mi sembra uno degli elementi che sostengono la serietà dell'assunto di quanti hanno proposto i vari disegni di legge in materia, di quanti si sono impegnati a far sì che il testo sottoposto all'Aula questa mattina fosse il migliore possibile.

Mi pare importante che con queste norme si stabilisca la piena parità di condizione, anche giuridica, tra il cittadino che svolge il servizio di leva e quello che ha chiesto e ottenuto di impegnarsi nel servizio civile. Molti dei colleghi che hanno seguito il problema sanno che finora non era così: era previsto un periodo di servizio più lungo per coloro che esercitavano l'obiezione di coscienza e non vi era parità sostanziale. Anche questo aspetto è stato segnalato dalla Corte costituzionale - se non mi sbaglio - nel 1985.

Nel testo al nostro esame si è inoltre cercato, e mi sembra con buoni risultati, di individuare con chiarezza i compiti e le competenze dei diversi soggetti istituzionali, quindi dei diversi Ministeri, che devono occuparsi della questione. Ritengo molto positivo che si sia riusciti a individuare, anche con una certa concordia, i compiti del Ministero della difesa e il momento in cui quello stesso Dicastero «esce di scena» e subentra come soggetto istituzionale il Dipartimento per gli affari sociali; che poi i vari governi denominino in maniere diverse quest'ultimo non inficia la chiarezza del concetto generale. Si stabiliscono quindi le competenze e si individuano in modo fermo, preciso e severo al tempo stesso le modalità attraverso le quali gli enti e le istituzioni che vogliono stipulare convenzioni debbono farlo. Vengono inoltre previsti gli interventi di carattere disciplinare e vengono individuate le responsabilità delle istituzioni o degli enti che eventualmente non dessero corso all'applicazione delle stesse misure disciplinari.

Mi sembra insomma che si sia lavorato in modo non ideologico e neanche avventato. Si è lavorato nell'intento di far uscire dalla secondarietà la pratica dell'obiezione di coscienza, che pure è stata vissuta da tanti giovani nel corso di questi ultimi anni, ma anche nell'intento di fare assumere agli obiettori di coscienza tutte le responsabilità e quindi di assicurare loro tutte le garanzie al fine di avere veramente una pari dignità rispetto ai giovani che svolgono il servizio di leva.

Voglio aggiungere ancora una considerazione. Mi auguro che quel clima di serenità e di attenzione reciproca alle posizioni di ciascuno che gradualmente, giorno per giorno, si è riusciti a stabilire per merito di tutti, a partire dal *Presidente della Commissione*, possa riproporsi in quest'Aula per consentire a tutti i colleghi che non hanno seguito i lavori della nostra Commissione di rendersi conto che da parte di chi sostiene l'alto valore dei principi che questa legge afferma e intende governare non vi è alcuna sottovalutazione del grande valore nazionale delle Forze armate e di tutti coloro che ad ogni livello ne fanno parte e che danno un contributo decisivo per il nostro paese. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e della Sinistra democratica*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mensorio. Ne ha facoltà.

MENSORIO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, da tempo dibattiamo il tema del nuovo modello di difesa da realizzare per la società moderna.

Nelle precedenti legislature abbiamo svolto un confronto piuttosto approfondito tra le varie forze politiche. Oggi questo problema si pone in tutta la sua ampiezza, come frutto del processo di sviluppo socio-eco-

nomico del paese. E si pone in termini diversi perchè nel corso di questi anni si sono verificati ampi sviluppi in ordine alle condizioni politiche internazionali e alla riaffermazione di sentimenti importanti radicati nella coscienza della gente, del valore fondamentale della vita e del valore più nobile e supremo della nostra civiltà, la dignità dell'uomo e la centralità della persona umana.

Nel quadro di simili sviluppi, ci troviamo di fronte a questo problema e l'articolato in esame garantisce una libera scelta tra lo svolgere il servizio di leva o sul piano militare o su quello civile, in base a diverse condizioni che facilitano molto le scelte del servizio di leva sul piano civile e ci pongono in effetti di fronte a pesanti responsabilità.

Siamo chiamati ad esprimere una valutazione sul piano legislativo per i nostri giovani, per il paese nel suo complesso nonchè per coloro che seguono con attenzione la nostra attività in modo da dare una risposta anche in Italia ad un problema che in altri paesi è già stato superato ampiamente: sappiamo che norme favorevoli all'obiezione di coscienza sono già state varate in Austria, in Gran Bretagna, in Francia e negli Stati Uniti d'America.

Certamente l'articolato deve essere riesaminato con attenzione alla luce di tante considerazioni. Innanzitutto le strutture dell'amministrazione della Difesa sono fatiscenti; noi stessi riconosciamo che il periodo di servizio di leva oggi, così come viene prestato, è quasi inutile se è vero che, alla conclusione di tale periodo, ci chiediamo quanti dei nostri giovani sarebbero in qualche modo in grado di disimpegnarsi su un eventuale fronte di guerra e di dare testimonianza di una preparazione volta ad avviare un carro armato, a lanciare una granata o ad imbracciare un fucile. Molte volte siamo noi i primi ad essere perplessi di fronte ai limiti che contraddistinguono lo svolgimento del servizio di leva. Ci poniamo il problema di rispondere realmente e in termini diversi, creando possibilmente un nuovo modello di difesa efficiente, funzionale e che presenti tutti i requisiti richiamati.

Nel contempo siamo legati al rispetto di alcune norme della Costituzione, norme fondamentali, incontrovertibili. Se è vero che all'articolo 11 della Costituzione è scritto che: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali», è anche vero che all'articolo 52 è scritto che «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino».

Pertanto, il nostro compito è quello di legiferare nel rispetto di questi presupposti e di risolvere un problema che si pone in tutta la sua importanza in questa XII legislatura. Quindi, ci troviamo di fronte ad una questione di difficile soluzione, viste le inevitabili implicazioni morali e culturali.

Se, infatti, da un lato vi è l'insindacabile diritto del cittadino come singolo di porsi un dilemma personale di fronte ad una scelta che comporta la salvaguardia dei propri principi, d'altro canto vi è del pari la altrettanto irrinunciabile necessità per la società di vedere soddisfatte quelle esigenze di servizio e di collaborazione a cui tutti devono essere chiamati. È evidente, quindi, che il problema si sposta su due livelli differenti: l'uno che inquadra gli aspetti morali e culturali di ciascuno e questi in relazione alla società, l'altro che deve dare risposta alle necessità di difesa, interna ed esterna, della nazione. In realtà, non può essere

risolto il dilemma senza porre in discussione la impostazione dell'intero apparato di difesa del paese secondo nuove ottiche ispirate a criteri di maggiore modernità. Infatti, se non si dà risposta alla prioritaria esigenza di un apparato militare che dia garanzia di efficienza per la difesa del paese e dei suoi cittadini non può essere pensato che si abbia soddisfacimento delle esigenze personali di ciascuno, sia pure le più alte moralmente e culturalmente. Ecco allora che si impone una ridiscussione più ampia del problema sul tappeto che permetta alle Forze armate di darsi una organizzazione più elastica che preveda, ad esempio, l'utilizzazione di specialisti volontari addetti alle necessità più strettamente militari, affiancati da corpi di leva impiegati in compiti civili ed umanitari. In un quadro siffatto certamente può trovare posto una normativa che preveda la definizione dei compiti e le modalità di accesso a servizi pensati per obiettori di coscienza, o semplicemente per militari di leva, ad esempio prevedendo, per questi ultimi, un corpo di servizio ausiliario civile sul modello svizzero o statunitense.

La affermazione poi, che la proposta di legge fa propria, del diritto del cittadino alla autodeterminazione nel campo specifico in relazione alla propria cultura civile e morale, se da un lato trova in noi ovvia coincidenza innanzitutto per gli aspetti religiosi e morali, per altro verso ci impone di sottolineare l'importanza, che oggi in particolar modo si presenta, di ricordare i doveri del cittadino nei confronti della società, degli altri, della patria. Nel sottolineare ciò, ci è imposto dalla coscienza altresì di osservare come troppo poco venga fatto per riaffermare, soprattutto tra le giovani leve, quei principi di legame alla nazione, di unione tra i cittadini e tra questi e le istituzioni, principi senza i quali nè un servizio di natura militare e tanto meno, crediamo, uno di carattere civile può essere sentitamente osservato.

Senza entrare in pericolose dispute di ordine filosofico o morale, non può essere presa in seria considerazione una esigenza antimilitarista e pacifista senza che questa sia comunque sostenuta da una forte, fortissima spinta morale verso la società e la patria.

Ecco, dunque, la necessità di predisporre servizi per gli obiettori che, non certo divenendo forme punitive o limitative, implicino una maggiore severità per l'impegno e la dedizione richiesti, in termini di tempi di servizio e di impegno lavorativo relativi.

Ciò nella perfetta e leale osservanza del dettato costituzionale, in modo particolare di quelle norme cui ho fatto riferimento poc'anzi.

Sotto questo aspetto credo che il disegno di legge dovrebbe avere maggiore forza e prevedere, ad esempio, un servizio civile ancora più lungo di quello che è stato indicato.

Concludendo, mi è facile evidenziare la necessità di dare corso ad un provvedimento di legge che sicuramente dia ampia risposta, anche in termini di elasticità di impiego e funzionalità, nel campo della protezione civile, dell'assistenza e del volontariato, alla esigenza morale di un diverso impegno nei confronti della società da parte dei giovani; ma che tale necessità sia sempre sostenuta da un sentimento coesivo e alto di appartenenza e identificazione con la patria, un sentimento senza il quale viene a cadere ogni forma di identità e di coerenza morale e civile e, in altre parole, l'immagine stessa del nostro paese.

Ecco perchè mi premurerò di presentare degli emendamenti a questo articolato, anche perchè, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e delle libertà personali, abbiamo il dovere di predisporre un modello di difesa all'altezza dei tempi, della nostra storia, dei nostri avi e di coloro che hanno dovuto supplire con coraggio alla carenza di mezzi e che hanno tenuto alto il prestigio del nostro paese nel mondo intero. (*Applausi dai Gruppi del Centro cristiano democratico e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'obiettore di coscienza è sempre stato visto nella società italiana con molto sospetto. Il senatore Andreotti, rivivendo una sua diretta esperienza da Ministro della difesa, ha ammesso addirittura che all'epoca vi era un atteggiamento ostile, e questo è vero, si respirava nella società oltre che nei Ministeri. Non mi sorprende assolutamente, quindi, rifacendomi non solo ad un passato lontano ma anche recente, che, quando in Commissione giustizia sono arrivati per il parere i vari disegni di legge che oggi discutiamo congiuntamente, da parte di alcuni colleghi si sia parlato di obiezione di coscienza come privilegio, quasi fosse una scelta calcolata e non l'affermazione del proprio essere. Si tratta di tabù mentali che in una società in evoluzione bisogna assolutamente cancellare, eliminare. È necessario, a mio avviso, con l'evoluzione dei tempi che vedono la nostra società in continuo mutamento acquisire anche una nuova cultura che riconosca all'obiezione di coscienza il fatto di essere una scelta culturale, una scelta sociale da rispettare, così come per Costituzione noi rispettiamo le varie libertà di culto. Non c'è alcuna differenza, è un credo: quella libertà vale come l'altra.

Il testo al nostro esame, così come proposto dalla Commissione difesa, nato dall'integrazione di cinque proposte non è quello che avremmo voluto. Tuttavia, nella volontà di continuare la nostra battaglia, di perseguire il nostro obiettivo e di godere di ogni piccola conquista, di ogni piccolo passo verso il traguardo da noi desiderato, riconosco che nel provvedimento in esame vi sono degli elementi migliorativi rispetto alla legge n. 772 del 1972. Mi riferisco soprattutto al concetto di smilitarizzazione del servizio civile, all'equiparazione tra servizio civile e servizio militare, al diritto all'obiezione di coscienza che viene qualificato tale e non più una concessione: elementi migliorativi che sono dei piccoli passi in avanti e che mi auguro possano poi essere ancor più determinanti e incisivi con l'approvazione degli emendamenti presentati dal collega Stanzani Ghedini e da me.

Ritengo che il provvedimento debba avere la nostra approvazione, debba trovare il nostro voto favorevole, ma con la consapevolezza che rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. Esso non va ad esaurire la conquista dell'obiezione di coscienza, ma è solo un punto di partenza sul quale poter discutere per andare avanti. Tanto è vero che all'interno del mio partito è in discussione la presentazione di due *referendum* in tal senso, riguardanti l'obiezione di coscienza, proprio per affermarla in una sorta di superamento totale. Mi spiego meglio: oggi

l'obiezione di coscienza sta al servizio civile come un reato sta alla pena da espriare. Se mi dichiaro obiettore di coscienza ho da scontare una pena che si chiama servizio civile. Non è quello che si vuole. È necessario il servizio civile perchè altrimenti si contravviene a una norma costituzionale che parla di difesa dello Stato. Dobbiamo arrivare invece ad una conquista culturale dove si determina e si rispetta l'obiezione di coscienza, o affermazione di coscienza, meglio ancora, come uno *status* da rispettare, ma che non deve essere pagato, espriato con nessuna pena.

A parte questa considerazione, ce n'è un'altra che è di ordine anche più generale ed economico: il *business* rappresentato dal servizio civile. Oggi in Italia ci sono circa 30.000 domande di servizi civili; fatti i conti, calcolando uno stipendio medio di 1.500.000 lire al mese per dodici mesi, si ricava un totale di circa 500 miliardi: questa è la cifra che paga lo Stato a vantaggio di tutti quegli enti che rispondono al servizio sociale e che non retribuiscono il lavoro di portantini, di volontari delle ambulanze, di assistenti alla terza età e di quante altre forme di servizi civili esistono. Anche questo è un elemento che va inserito nella nostra discussione generale, facendo i conti non solo con la filosofia ma con i fatti materiali della nostra vita quotidiana. Sono elementi che riproporremo alla discussione e all'attenzione del Parlamento.

Intanto, comunque, confermo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, proprio in questa fase di avvicinamento ad un obiettivo che ancora è lontano ma che non ci vedrà assolutamente nè più deboli nè meno intenzionati a raggiungerlo. E l'obiettivo finale è questo: dobbiamo arrivare a dichiarare che la nostra affermazione di coscienza è uno *status* da rispettare, senza però per questo dover pagare nessuna colpa. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Progressisti-Federativo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, attraverso questo disegno di legge di riforma dell'obiezione di coscienza portato in Aula innanzi al vostro giudizio viene a maturazione un lungo processo di inveroamento dei valori della coscienza nel nostro ordinamento e quindi di qualificazione della democrazia, in attuazione del dettato costituzionale che ha messo la persona umana al centro della vicenda politico-istituzionale.

Ebbene, bisogna riconoscere che questo processo non è stato nè semplice, nè indolore. All'inizio esso è stato provocato da coloro che, sfidando il senso comune e leggi ingiuste, hanno testimoniato il primato della coscienza.

Voglio ricordare la testimonianza di tanti obiettori, a partire da Pietro Pinna, che hanno affrontato il carcere, la criminalizzazione, le ingiurie ed il biasimo del loro tempo.

Voglio ricordare la testimonianza di Ernesto Balducci, che, in un articolo pubblicato il 13 gennaio del 1963, aveva osato manifestare «una silenziosa ammirazione per coloro che, a proprie spese, testimoniano un'assoluta volontà di pace». Per questo, su denuncia della regione militare tosco-emiliana, Balducci fu tratto a giudizio da una giustizia certamente accecata dagli spettri del militarismo e condannato dalla Corte

d'appello di Firenze ad otto mesi di reclusione per il delitto di istigazione a delinquere ed apologia di reato. A seguito di quella condanna, Balducci fu emarginato, fu allontanato dalla televisione di Stato, fu scacciato dal cenacolo degli intellettuali accettati dal sistema.

Voglio ricordare la testimonianza di don Lorenzo Milani, che il 6 marzo 1965 pubblicò quella famosa lettera ai cappellani militari in cui polemizzava con gli stessi per l'ingiuriosa qualifica di viltà che essi avevano gratuitamente attribuito agli obiettori di coscienza. Tutti sappiamo che quella lettera provocò un'immediata denuncia per vilipendio delle istituzioni e per apologia di reato e il processo che ne seguì divenne clamoroso, anche perchè don Milani scrisse, quella lettera indirizzata ai giudici (più conosciuta come «L'obbedienza non è una virtù»), che rappresenta il suo testamento morale, già ammalato della malattia che lo avrebbe portato alla morte.

«L'obbedienza non è una virtù» fa parte del patrimonio spirituale del popolo italiano, come «I promessi sposi», come il coro del «Nabucco», come le «Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea»: può essere non conosciuta, ma non può essere ignorata da chiunque partecipi alla vicenda spirituale del popolo italiano.

Scriveva don Milani: «A Norimberga e a Gerusalemme sono stati condannati uomini che avevano obbedito. L'umanità intera consente che essi non dovevano obbedire, perchè c'è una legge che gli uomini non hanno forse ancora ben scritta nei loro codici ma che è scritta nel loro cuore. Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio, l'altra parte la chiama legge della coscienza. Quelli che non credono nè all'una nè all'altra non sono che un'infima minoranza malata. Sono i cultori dell'obbedienza cieca. Condannare la nostra lettera equivale a dire ai giovani soldati italiani che essi non devono avere una coscienza, che debbono obbedire come automi, che i loro delitti li pagherà chi li avrà comandati. E invece bisogna dir loro che Claude Eatherly, il pilota di Hiroshima, che vede ogni notte donne e bambini che bruciano e si fondono come candele, rifiuta di prendere tranquillanti, non vuol dormire, non vuol dimenticare quello che ha fatto quand'era "un bravo ragazzo, un soldato disciplinato" (secondo la definizione dei suoi superiori), "un povero imbecille irresponsabile" (secondo la definizione che dà lui di sé ora). Quindi c'è un solo modo per uscire da questo macabro gioco di parole: avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo nè davanti agli uomini nè davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto».

Esaminando queste parole, ci rendiamo conto che il fenomeno storico dell'obiezione di coscienza al servizio militare nel nostro paese non è un fenomeno di fuga dalla responsabilità, verso un astratto moralismo metastorico, ma nasce al contrario proprio da una profonda esigenza di assunzione di responsabilità nelle insidie della storia del proprio tempo. Quindi esso non è una forma di contestazione idolatrica delle armi in quanto tali, bensì di quelle strutture organizzate della violenza che hanno preteso di trasformare l'uomo in una macchina per la guerra, cosa che effettivamente è avvenuta a livello massiccio e totalitario nelle tragedie di questo secolo, che ha conosciuto la discesa agli inferi di Auschwitz e l'onta dei gulag.

Contro questo processo di spersonalizzazione e di abbandono delle responsabilità individuali, don Milani e Balducci oppongono il valore della responsabilità individuale, fondata sulla coscienza.

Proprio per questo, il compromesso che ha partorito la legge n. 772 del 1972 non poteva durare, perchè presentava aspetti di larga inaccettabilità, in quanto pretendeva di trasformare un fenomeno dentro la storia in qualcosa fuori dalla storia, sterilizzandolo e chiudendo gli obiettori in un ghetto riservato a una sorta di rifiuto metafisico delle armi.

Noi dobbiamo renderci conto che queste testimonianze non sono rimaste sterili, questi scandali si sono dimostrati proficui e hanno aperto un percorso di liberazione delle coscienze individuali e di inveroamento della democrazia, fino al riconoscimento da parte della più alta istanza di giustizia, la Corte costituzionale, della coscienza come valore costituzionale fondamentale. In un sentenza del dicembre del 1991, la Corte ha riconosciuto che «a livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili, riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Pertanto, la coscienza individuale ha un rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo, e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione. Per questo ha un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili».

Con il progetto di legge in esame, questo percorso giunge a compimento. Questo provvedimento, per la prima volta, pone la coscienza come fonte di diritto, così da riconoscerla non solo come esimente da un obbligo, ma come destinataria di un'altra obbedienza.

A questo punto si potrebbe dire che tutto va per il meglio, che se questa legge verrà approvata ed applicata tutti dovremo essere contenti. Invece non è così. Credo siano legittime le perplessità sollevate, per esempio, dal senatore Ramponi, il quale ha paventato che dal riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo possa derivare uno svuotamento del servizio militare di leva. Ritengo che questa preoccupazione abbia qualche fondamento, la condivido, anche se non sono d'accordo con gli emendamenti presentati dal senatore Ramponi. In realtà, noi abbiamo interesse a che il servizio militare di leva continui ad esistere, perchè è strettamente, direttamente ed intimamente collegato al servizio civile fondato sull'obiezione di coscienza: sono due facce della stessa medaglia, o si salvano insieme o scompaiono insieme. Anch'io dunque ho paura che il servizio militare di leva possa essere soppresso, con ciò travolgendo il servizio civile fondato sull'obiezione di coscienza, a tutto vantaggio di un esercito professionale.

Ovviamente, la soluzione da adottare non è quella di limitare i diritti degli obiettori, ma quella di riqualificare il servizio militare di leva, rendendolo meno penoso per chi deve svolgerlo, rendendo questa esperienza più formativa e, in questo senso, ritengo certamente positiva la proposta del senatore Andreotti.

Ci troviamo dunque di fronte a questa situazione: nel momento in cui verificiamo che questo percorso di riconoscimento, di inveroamento dell'utopia della coscienza nella storia trova attuazione, la storia si ri-

bella all'utopia, perchè vi è il rischio che alla fine cada tutto, cada il servizio civile, cada l'obiezione di coscienza e rimanga solo l'esercito professionale. Le Forze armate del nuovo modello di difesa saranno composte da corpi di professionisti e quindi la coscienza sarà scartata *a priori*. L'esercito professionale (che con amarezza devo riconoscere essere richiesto anche da una Sinistra che ha perduto ogni fede nell'utopia) consentirà di risolvere alla radice il problema dell'obiezione di coscienza. I nuovi professionisti della guerra saranno scelti in base ad una precisa vocazione ad essere combattenti e riceveranno un addestramento volto a spegnere, o almeno ad oscurare, questa scintilla di universalità che è la coscienza, per diventare di nuovo delle macchine umane per la guerra, strumenti di violenza privi di scrupoli umanitari adatti a qualunque impiego. Avremo un esercito moderno ed efficiente composto da uomini-macchina sterilizzati dalla coscienza.

Di fronte a queste difficoltà dobbiamo trovare una strada per liberarci da tali insidie, armati soltanto di quella profezia che dice: «forgeranno le spade in vomeri, le lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra». (*Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti-Federativo. Congratulazioni*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Desidero informare i colleghi che intorno alle ore 12,15 dovremo sospendere la discussione dei disegni di legge in esame per passare al secondo punto all'ordine del giorno, recante autorizzazioni a procedere in giudizio.

Poichè le votazioni relative alle autorizzazioni a procedere dovranno svolgersi mediante procedimento elettronico decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 369, 497, 237, 360 e 373

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceccato.
Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il collega Ceccato è in congedo per lutto di famiglia.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. È iscritto a parlare il senatore Loreto. Ne ha facoltà.

LORETO. Signor Presidente, signor Sottosegretario per la difesa, onorevoli colleghi, ritengo che sia utile lasciare una traccia, sia pur modesta e piccola, che dia conto del complesso, articolato, approfondito e meditato dibattito preparatorio che si è sviluppato in seno alla Commissione difesa e che è cominciato con una richiesta di applicazione dell'ar-

articolo 81 del Regolamento. Ciò ha un po' condizionato lo sviluppo successivo dell'iter legislativo che stiamo ancora percorrendo.

Questo dibattito si è sviluppato in 14 sedute durante le quali si è manifestato un confronto civile, sereno, pacato, sempre nel merito delle questioni, con notevole ed apprezzabile reciproca apertura mentale: ne sono testimonianza l'alto numero di emendamenti discussi e approvati e un discreto numero di emendamenti proposti e approvati anche da chi si trovava in situazione di inferiorità numerica. Mai, insomma, il confronto si è ridotto a pura esibizione di forza numerica, e in questo un notevole ruolo è stato svolto anche dalla Presidenza della Commissione che ha sempre comunicato la data e l'ora di ogni singola votazione.

Nel merito si è affermato che l'obiezione è un diritto soggettivo, rispettando e rispecchiando anche le diverse sentenze della Corte costituzionale; si è equiparato il periodo del servizio sostitutivo a quello della leva; si è ridotto il periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema e quindi il periodo di dipendenza dal Ministero della difesa, prima del passaggio al Dipartimento degli affari sociali, della questione oggi al nostro esame.

Con il testo proposto ed emendato dalla Commissione si può oggi rispondere ad una domanda della società civile; si ottempera a decisioni della Corte costituzionale; si creano le condizioni per rispondere in positivo ad una domanda di protezione sociale che viene da fasce sociali esposte maggiormente ai contraccolpi della crisi economica e dello Stato sociale; si risponde in positivo a sollecitazioni di organismi internazionali ma soprattutto si concreta un articolato che finalmente rispecchia il dettato costituzionale e vi aderisce.

C'è stato in definitiva un esito virtuoso del lavoro della Commissione. In quella sede in pratica abbiamo rafforzato le ragioni forti dell'obiezione di coscienza; non ci siamo assolutamente appassionati nella difesa delle ragioni di una specie di «riserva indiana».

Al di là di queste considerazioni, ritengo necessario analizzare e, se mi riesce, confutare alcune obiezioni, alcune riserve mentali affacciate, sussurrate, magari nemmeno avanzate esplicitamente nel dibattito, ma emerse precedentemente e *a latere* della odierna discussione.

Una prima obiezione che di solito emerge è che questa legge può essere uno strumento per alimentare la furbizia dei giovani che non vogliono effettuare il servizio militare. Rispondiamo molto pacatamente e modestamente invitando a considerare che nel 1991, ultimo anno per il quale abbiamo dati certi, a fronte di circa 18.000 obiettori di coscienza ci sono stati 71.000 giovani che, pur essendo stati ritenuti idonei al servizio di leva, non lo hanno poi effettuato perchè considerati in esubero rispetto alle necessità. E inoltre, quale tribunale delle coscienze ha giudicato e deciso quali giovani non dovevano prestare il servizio militare, e cioè con quali criteri sono stati scelti coloro che sono risultati in esubero? E quale rigore negli accertamenti è stato mai proposto sia dall'Amministrazione della difesa che da coloro che contestano questo provvedimento? Eppure si richiede tanto rigore negli accertamenti delle ragioni dell'obiezione di coscienza. Chi può negare che nella vicenda dei giovani in esubero esistono arbitri, clientele, giochi e a volte episodi di vera e propria corruzione?

Una seconda obiezione che viene avanzata è che si farebbe un uso improprio degli obiettori da parte di enti e istituzioni. Rispondiamo invitando a fare controlli seri sull'operatività del servizio civile. È singolare e stupefacente che chi ha causato il danno – in pratica l'Amministrazione della difesa – poi se ne lamenti. Chi ha impedito o impedisce al Ministero della difesa di effettuare i dovuti controlli sull'organizzazione e sull'effettiva operatività del servizio civile presso gli enti interessati?

Una terza obiezione riguarda la regionalizzazione del servizio civile per gli obiettori, che rappresenterebbe una disparità di trattamento nei confronti della mancata regionalizzazione del servizio di leva, e cioè di coloro che prestano il servizio militare. È noto, infatti, che non sempre può essere regionalizzato il servizio di leva per l'assenza di alcuni presidi militari in determinate regioni di Italia. Ritengo però che questa sia un'obiezione facilmente confutabile, in quanto lo Stato non deve punire o fare dispetti agli obiettori; deve invece fare ciò che è necessario. Se vogliamo un servizio civile funzionante, allora è giusto e funzionale che il giovane lo svolga nella realtà geografica e sociale che meglio conosce, in cui la sua opera potrà essere più utile e produttiva.

Secondo una quarta obiezione, la legge in materia andrebbe affrontata contestualmente alla costruzione del nuovo modello di difesa. Rispondiamo invece che l'obiezione di coscienza è l'espressione di un diritto soggettivo inalienabile e quindi non collegabile con la discussione di qualsivoglia legge. Diversamente sarebbe come ammettere, per esempio, che la libertà di pensiero e di espressione dipenda e sia subordinata all'elaborazione di nuove leggi sulla stampa o sulla televisione. Del resto altre disposizioni sono state approvate dal Parlamento anticipando per certi aspetti il nuovo modello di difesa. Ne cito soltanto alcune: la riserva dei posti nella pubblica amministrazione per i congedati senza demerito del servizio di leva prolungata; l'utilizzazione delle forze armate in compiti di ordine pubblico oppure in missioni di pace o fuori area, nonostante l'articolo 11 della Costituzione. Quelle disposizioni sono state varate dal Parlamento indipendentemente dal nuovo modello di difesa, anzi ne rappresentano una anticipazione ormai sufficientemente discussa e digerita.

Il disegno di legge al nostro esame risponde, inoltre, in positivo a una domanda di sicurezza inedita che sta emergendo in materia sempre più prorompente dalla società civile. Oggi – come è noto – dopo il cambiamento degli scenari nazionali e internazionali è mutata anche la stessa concezione della sicurezza. Oggi la società civile formula una domanda di sicurezza più ricca, più articolata e più complessa rispetto al passato, e lo fa con una intensità e una sensibilità sempre più pressanti e urgenti.

Oggi, oltre alla sicurezza del paese si chiede la sicurezza nel paese e il servizio civile può costituire una risposta forte e concreta ad una domanda di sicurezza sociale e di sicurezza ambientale, vale a dire di nuove ed inedite sfaccettature delle domande di sicurezza complessiva che emergono dalla società.

Oggi la domanda di sicurezza sociale, proprio per il momento di crisi economica che attraversiamo e che colpisce gli strati più deboli e meno garantiti della nostra società, è sempre più attuale.

L'approvazione di questo disegno di legge potrebbe consentire di dare risposte concrete ai bisogni più brucianti dei più poveri, degli anziani, dei malati, dei bambini in situazioni di disagio e dei portatori di *handicap*; di rispondere a ciò che sta maturando nella società in termini di bisogno di solidarietà sociale; di affermare il valore della non violenza che non è viltà ma solidarietà sociale.

Deve essere un servizio che non si sostituisce ai compiti della pubblica amministrazione, ma che svolge un ruolo autonomo di cerniera con il mondo del volontariato e di intervento nelle pieghe più sofferenti e più colpite della nostra società.

L'approvazione di questo provvedimento è quindi un atto dovuto. È richiesto dalla società civile nazionale ed internazionale; è già stato approvato dai due rami del Parlamento nella X legislatura e dalla Camera dei deputati nell'XI legislatura; è richiesto dagli enti locali: si pensi alla recente presa di posizione dell'ANCI; è richiesto dal mondo dell'associazionismo e del volontariato; infine è necessario perchè le norme in vigore hanno ormai un respiro cortissimo e vengono gestite male. Si pensi agli atteggiamenti vessatori del Ministero della difesa o ai tempi defatiganti e logoranti programmati scientificamente per scoraggiare l'esercizio di un diritto.

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

(Segue LORETO). In definitiva, ritengo che si tratti di un disegno di legge positivo perchè l'obiezione di coscienza oggi non è più una concessione ma un diritto del cittadino, che può essere negato solo in presenza di ben precise e documentate cause ostative, come, ad esempio, una condanna per porto d'armi o per violenza contro persone.

Il servizio civile con questo disegno di legge viene smilitarizzato ed equiparato come durata al periodo del servizio militare e la sua gestione non è più affidata al Ministero della difesa ma ad un ufficio per il servizio civile dipendente dal Dipartimento degli affari sociali.

Si dà all'obiettore anche la possibilità di partecipare a missioni umanitarie o di pace all'estero. Questa è una difesa delle ragioni forti dell'obiezione di coscienza a cui mi riferivo in precedenza.

Il presente provvedimento, infine, rispecchia l'evoluzione della concezione della sicurezza e contribuisce a rispondere alla domanda di sicurezza sociale ed ambientale che emerge dal paese, cogliendo soprattutto sensibilità diffuse che emergono dalla società. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti e Laburista-Socialista-Progressista. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Onorevoli colleghi, come precedentemente annunciato, sospendiamo la discussione dei disegni di legge in esame, che riprenderà con le repliche dei relatori, senatore Ramponi e senatore Delfino, per procedere all'esame delle domande di autorizzazione a procedere di cui ai Documenti IV-bis, n. 11 e IV-bis, n. 12.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 11) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Salvatore Formica, nella sua qualità di Ministro delle finanze pro tempore, e del dottor Arrigo Gattai

Reiezione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 11, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Salvatore Formica, nella sua qualità di Ministro delle finanze pro tempore, e del dottor Arrigo Gattai per il reato di cui agli articoli 110, 323, comma 2, e 61, n. 7, del codice penale (abuso d'ufficio)».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pellegrino.

PELLEGRINO, relatore. Signor Presidente, mi rimetto sostanzialmente alla relazione scritta, in cui penso siano state esposte con chiarezza le ragioni per cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, questa volta all'unanimità, ha deciso di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere, per aver raggiunto l'unanime convincimento che l'onorevole Formica abbia agito in questa vicenda per un rilevante interesse di Governo.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono colleghi che intendono prendere la parola, prima di passare alla votazione ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre al Senato il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Salvatore Formica e di estendere la proposta di diniego anche al dottor Arrigo Gattai.

L'Assemblea dovrà ora pronunciarsi sulle due proposte di diniego. Prima di porre ai voti la proposta di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Formica, ricordo che ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 8, del Regolamento, le proposte di diniego si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, e cioè 163 voti; ciò implica automaticamente la verifica della presenza del numero legale.

PELLEGRINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, relatore. Signor Presidente, per la verità, mi aspettavo qualche intervento nel dibattito; poichè questo non c'è stato, la mera remissione alla relazione scritta potrebbe sembrare un venir meno al dovere che il relatore ha verso l'Assemblea. Quindi, con il suo permesso vorrei brevemente chiarire ai colleghi le ragioni per cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha ritenuto all'unanimità di dover proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro Formica si è trovato dinanzi ad un caso indubbiamente delicato e che imponeva scelte meditate nell'esercizio di una funzione di Governo. Si trattava cioè di decidere come regolare i rapporti tra l'amministrazione delle finanze, e quindi il pubblico erario, ed il CONI per quanto riguardava la gestione del complesso monumentale del Foro Italico.

In primo luogo, era necessario stabilire se il CONI dovesse all'erario un canone di mercato. Ora, tutti noi conosciamo come è composto il complesso monumentale del Foro Italico. Pensare che per quel complesso immobiliare e monumentale possa esserci una libera valutazione di mercato sembra veramente difficile.

In secondo luogo, il problema non concerneva soltanto il pagamento di un canone, bensì il capire soprattutto quali oneri il CONI - o comunque il concessionario di quel comprensorio - doveva affrontare per poter procedere nel tempo ad opere di ordinaria e di straordinaria manutenzione del complesso.

In questa logica, con un atto ricognitorio il Ministro ritenne di poter ammettere il CONI ad un beneficio - quanto alla misura del canone - che la legge prevedeva in via generale per enti che tendessero soprattutto a fini culturali.

Nell'avvertimento che effettivamente si trattava di una interpretazione al limite di una norma di legge, il Consiglio dei ministri nella sua collegialità approvò un decreto-legge in cui si interpretava la norma preesistente nel senso di ammettere esplicitamente il CONI al godimento di questo beneficio. Il Governo successivo, nel corso della XI legislatura, ritenne di non inserire più, in sede di reiterazione del decreto-legge, la norma interpretativa.

Tutto ciò ci ha convinti che nell'agire del Ministro sussistesse sicuramente una delle condizioni cui soltanto è subordinato il potere del Parlamento di negare l'autorizzazione per i cosiddetti reati ministeriali. Ci siamo cioè convinti, dall'esame delle carte, che si trattava di una scelta che al Governo sembrò importante e di preminente rilevanza, tanto da aver determinato un Ministro a compiere un atto specifico ricognitorio; non solo, ma il Governo nella sua collegialità e complessità ha addirittura esercitato il potere legislativo di urgenza attraverso un decreto-legge. Vorrei dire che quella scelta ci è sembra ragionevole perchè la situazione che si è determinata a seguito della mancata reiterazione del decreto-legge e della revoca del provvedimento ministeriale è una situazione estremamente confusa. È insorto infatti un contenzioso fra CONI e Ministero delle finanze; nel frattempo il CONI continua a detenere, sostanzialmente *sine titulo*, il compendio monumentale del Foro Italico e vi compie opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, in assenza di qualsiasi regolamento contrattuale, senza nulla corrispondere all'erario. Aggiungo che il comune di Roma, cioè l'ente esponenziale degli interessi generali della città in cui il complesso monumentale è inserito, aveva espresso l'auspicio che il CONI venisse ammesso a godere dei benefici previsti dalla legge. Aggiungo ancora che il CONI è un ente pubblico a fini non economici e che quindi tutto sommato si è trattato di una scelta compiuta dal Governo nel comporre una serie di interessi pubblici relativi alla vicenda. (*Brusco in Aula. Commenti del senatore Stanzani Ghedini*).

PRESIDENTE. Senatore Stanzani Ghedini, il senatore Pellegrino è il relatore su questo argomento.

STANZANI GHEDINI. Io avrei voluto ascoltare il relatore, ma il brusio me lo ha impedito. Oltretutto dovremmo essere grati al senatore Pellegrino che ha sopperito ad una carenza dovuta ad altri.

PRESIDENTE. Il brusio è una delle caratteristiche più simpatiche di quest'Aula. Bisogna abituarsi a percepire le parole anche al di sopra del brusio. Questo è l'esercizio parlamentare più difficile.

Passiamo ora alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Formica.

I senatori che intendono negare l'autorizzazione a procedere, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	197
Senatori votanti	196
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato ...	163
Favorevoli	158
Contrari	27
Astenuti	11

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 11

PRESIDENTE. L'Assemblea dovrà ora pronunciarsi sulla proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Gattai, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Ricordo anche in questo caso che ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 8, del Regolamento, la proposta di diniego si intenderà respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 163 voti.

Passiamo alla votazione.

PELLEGRINO, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per motivare il voto contrario alla proposta della Giunta. Noi abbiamo proposto due dinieghi di autorizzazione a procedere, di cui il secondo è consequenziale al primo. Pertanto, una volta che l'Assemblea per l'ex ministro ha ritenuto che non esistesse l'esimente, sia pure con una scelta dovuta ad un fatto regolamentare, perchè non si è raggiunto il *quorum* per il diniego di autorizzazione, sarebbe un grave errore se il Senato facesse una valutazione diversa per il dottor Gattai. Dobbiamo rispettare la volontà dell'Assemblea, ma penso abbiamo tutti interesse a che il Senato assuma decisioni coerenti su questa delicata materia.

PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, io sono d'accordo con lei dal punto di vista logico; però si tratta di due votazioni separate e distinte. La logica vorrebbe che le cose andassero nel senso da lei auspicato, ma purtroppo sono due votazioni che hanno ciascuna la propria valenza.

PELLEGRINO, *relatore*. Io volevo soltanto motivare il mio voto.

MACERATINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Io vorrei solo far osservare che l'Assemblea si è in larga maggioranza espressa in misura non sufficiente ad ottenere che l'ex ministro Formica venisse sottratto al giudizio, ma in larga maggioranza si è espressa a favore dello stesso ex Ministro: io, per esempio, ho votato a suo favore.

Mi preoccupa questa precisazione del presidente Pellegrino; capisco che potremmo avere due decisioni di segno opposto ma, per carità, noi decidiamo su ogni caso con autonomia rispetto all'altro, altrimenti per creare una giustizia collettiva rischiamo di sommare ad un'ingiustizia un'altra ingiustizia.

Io mi raccomando, pur avendo votato a favore dell'ex ministro Formica, perchè il Senato valuti nella sua autonomia, ma non tenendo conto di questa sollecitazione, che - con tutto il rispetto e la considerazione autentica e sincera che nutro per il presidente Pellegrino, come egli ben sa - non mi pare in questo caso fosse necessaria.

Raccomando ancora di non farci condizionare dal voto precedente.

PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, mi pare che quello del senatore Maceratini sia un intervento esplicativo, che d'altra parte era stato già da me anticipato.

Può accadere che il Senato si pronunci in maniera uguale per quanto riguarda il dottor Gattai, ma dal momento che si tratta di una votazione duplice può accadere anche che vi sia una duplicità di volontà. Come diceva un nostro collega nel suo latino maccheronico, *tot capita tot sententiae*, e traduceva: tutto capita nelle sentenze.

PELLEGRINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, *relatore*. Ringrazio il senatore Maceratini; vorrei però che comprendesse la mia posizione.

Il voto è indubbiamente libero per tutti, anche per il relatore, ma una volta che quest'ultimo, per una motivazione logica, voterà contro la sua proposta, penso abbia diritto di esplicitare all'Aula il suo cambiamento di opinione.

PRESIDENTE. Senz'altro.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Gattai.

I senatori che intendono negare l'autorizzazione a procedere, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	201
Senatori votanti	200
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato ...	163
Favorevoli	67
Contrari	76
Astenuti	57

Il Senato non approva.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 12) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Giuseppe Milone, Alberto Izzo e Paolo Casini

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 12, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Giuseppe Milone, Alberto Izzo e Paolo Casini, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 81, 110, 112 nn. 1 e 3, e 323 del codice penale (abuso d'ufficio) e precisamente: il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Giuseppe Milone e Alberto Izzo per entrambi i capi di imputazione; il signor Paolo Casini per il secondo capo d'imputazione.».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pelella.

PELELLA, *relatore*. Signor Presidente, mi richiamo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ricordo che la Giunta propone all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Giuseppe Milone, Alberto Izzo e Paolo Casini, concorrenti nei reati ministeriali.

Poichè non sono state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, queste ultime si intendono approvate, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 8, del Regolamento.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 369, 497, 237, 360 e 373**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei disegni di legge in tema di obiezione di coscienza.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Ramponi.

RAMPONI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo poche parole, cercando, a seguito del suggerimento del Presidente, di farmi sentire al di sopra del brusio.

Ho ascoltato attentamente gli interventi dei colleghi e concordo perfettamente su quanto è stato affermato in termini di opportunità di ri-

spettare la libera scelta del cittadino, sul ricordo di chi per un ideale si è sacrificato, ma debbo dire che non ho sentito nessuno degli intervenuti rispondere alla domanda: cosa accadrà l'anno prossimo, nel caso in cui vi fosse un numero di decisioni (si badi bene, di decisioni, non di domande) da parte dei giovani italiani che rendesse impossibile il mantenimento in vita delle forze armate italiane? Nessuno mi ha risposto, tutti hanno parlato di storia, di precedenti, di nobilissime intenzioni, di nobile sentire, ma nessuno mi ha detto con quale senso di responsabilità apriamo la porta al crollo dell'organizzazione delle nostre forze armate.

Allora rinnovo la domanda e spero che negli interventi successivi qualcuno mi spiegherà che cosa si dovrà fare quando, dopo aver speso 20.000 miliardi per la difesa, avremo delle forze armate assolutamente non rispondenti. (*Brusio in Aula*).

Signor Presidente, la prego di intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Ramponi, vedo che manca nei banchi del Governo il rappresentante del Ministero della difesa.

RAMPONI, *relatore di minoranza*. Allora è stata una prova.

PRESIDENTE. No, trattandosi di obiezione di coscienza, può darsi che anche il rappresentante del Governo abbia avuto qualcosa di diverso da fare in questo momento.

RAMPONI, *relatore di minoranza*. Forse è il caso di sospendere un momento i nostri lavori, in attesa del ritorno del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Mi dicono che il Sottosegretario sta arrivando.

Comunque, senatore Ramponi, il suo intervento nella parte iniziale mi sembrava rivolto soprattutto ai colleghi: ritengo perciò che ella possa continuare il suo ragionamento, che dal punto di vista dialettico è ineccepibile.

RAMPONI, *relatore di minoranza*. Come dicevo, questo è il rischio che corriamo, e nessuno dei colleghi intervenuti ha voluto rispondere all'interrogativo da me posto; nessuno si è voluto impegnare ad entrare nel merito della questione. (*Rientra in Aula il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro*).

Dicevo, in sintesi, onorevole Sottosegretario, che non ho nulla da obiettare nei confronti degli interventi che sono stati qui fatti, con i quali i colleghi sono entrati nel merito di precedenti storici, di nobiltà del sentire e di libertà del cittadino nell'esprimere la propria opinione e nel seguire la propria coscienza. Tuttavia non ho ricevuto alcuna risposta alla mia domanda circa che cosa succederà nel caso in cui questa legge dovesse determinare una crescita esponenziale della decisione di non fare il servizio militare.

In sostanza, questa legge, se dovesse rimanere così com'è, stabilirebbe in maniera non chiara che i cittadini italiani possono fare il servizio militare o il servizio civile. Essa introdurrebbe una specie di servizio militare volontario gratuito, che non prevede alcun adeguato emolu-

mento, nonostante questo Senato stia contemporaneamente per approvare delle norme che prevedono il servizio militare volontario retribuito, in competizione con i servizi militari dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Non c'è dubbio che rimane un grande pericolo. Rinnovo pertanto la mia richiesta, pregando coloro che credono fermamente nella validità di questa legge di darmi una risposta, che potrò accettare se soddisfacente. Può darsi che sia io che sbagli.

Prego il rappresentante del Governo di esprimersi su questo punto, di dire che cosa pensa rispetto alle possibili conseguenze del provvedimento in esame.

Mi riservo ovviamente di insistere sull'emendamento da me presentato per tentare di porre un freno a questa prevista e probabilissima situazione di crisi. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Delfino.

* DELFINO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il dibattito sereno ed articolato di quest'Aula, il clima sereno del confronto odierno è certamente lontano - come ha ricordato il presidente, senatore Andreotti - dalle polemiche, dagli atteggiamenti spesso strumentali e demagogici con cui in passato a volte si è discusso di questo tema.

C'è sicuramente oggi una più forte e diffusa sensibilità all'obiezione di coscienza; c'è una evoluzione positiva sul piano civile, sociale, giuridico del diritto all'obiezione di coscienza che ha consentito certamente di realizzare una discussione rivolta a far emergere le ragioni forti, come sosteneva il collega Loreto, e quelle qualificanti, più persuasive, a favore dell'istituto dell'obiezione di coscienza.

Come è stato già affermato in diversi interventi, il testo in esame rappresenta una sintesi alta di un serio e serrato dibattito svolto in 4ª Commissione, dove sono stati apportati significativi e qualificati miglioramenti.

Senza voler entrare pertanto nel merito degli emendamenti che già sono stati presentati o che saranno solo successivamente depositati credo che dovremmo prestare una forte attenzione nel valutare le modifiche proposte per evitare possibili regressi della normativa in discussione.

Tra le obiezioni qui rappresentate, tra le osservazioni che hanno mosso gli interventi di alcuni senatori, almeno tre temi richiedono una precisazione, un chiarimento, una ulteriore riflessione. Il primo punto riguarda il più volte richiamato dovere di difesa della patria. Le norme costituzionali relative ai principi fondamentali (articoli 1-12 della Costituzione) e quelle relative ai diritti e doveri dei cittadini (articoli 13-54 della Costituzione) pongono al centro la persona e la coscienza; pertanto, lungi dal prevedere preclusioni all'obiezione di coscienza, queste norme offrono alla stessa un ampio e plurimo supporto. Anche le norme costituzionali che riguardano specificamente la difesa della patria e il servizio militare (articolo 52, primo comma: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino», che mi pare sia stato richiamato dal collega senatore Peruzzotti) appaiono perfettamente compatibili con il ricono-

scimento dell'obiezione di coscienza, visto che l'obietto non è un vile che si sottrae ai suoi obblighi di solidarietà sociale, bensì un cittadino che rifiuta sinceramente l'uso delle armi o comunque l'appartenenza a un esercito.

Credo quindi che, anche dalla lettura del successivo comma 2 dell'articolo 52, possiamo ricavare che l'adempimento del dovere di difesa della patria non si esaurisce nel servizio militare. Si tratta di un concetto più ampio, al quale è riconducibile da un lato l'obbligo del servizio militare e delle prestazioni in armi a esso connesse, dall'altro il dovere di difesa non armata, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale. Agganciandosi alle sentenze di quest'ultima, già in passato il Parlamento, con la legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'articolo 2 aveva stabilito che la legge stessa disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche per adempiere il dovere di difesa della patria attraverso il servizio civile sostitutivo.

Ebbene, alla luce di queste riflessioni, possiamo sicuramente individuare l'esigenza sottolineata dalla senatrice Scopelliti in ordine al problema del servizio civile sostitutivo. Possiamo comprendere che, di fronte al numero crescente di giovani che ricorrono all'obiezione di coscienza per non svolgere il servizio militare ed effettuare piuttosto quello civile, si possa pensare alla soluzione appunto di un servizio civile sostitutivo. In un disegno organico di riorganizzazione e di riflessione, che il Parlamento deve approntare in merito al nuovo modello di difesa e al servizio di leva, ritengo debba rientrare anche la proposta di creazione di un servizio civile sostitutivo, al quale potrebbero tranquillamente accedere, per opzione e per scelta, tutti i cittadini che non siano strettamente motivati dalle ragioni dell'obiezione di coscienza, ma che contemporaneamente preferirebbero mettere a disposizione una parte del loro tempo privato a favore proprio di un servizio civile, visto che per la Costituzione non si esaurisce nel servizio militare il dovere di difesa della patria. D'altra parte, basta ricordare che l'obbligo costituzionale vale per tutti i cittadini italiani e che pure molti di essi non vengono chiamati alle armi, a cominciare dalle donne.

Allora credo che, sotto questo profilo, vi sia l'esigenza di sottolineare l'opportunità di una legislazione complessiva, che istituisca il servizio civile sostitutivo. Questo potrebbe essere un elemento che nel tempo consentirebbe di richiamare, per esigenze eventualmente di servizio militare non armato, come sottolineava il collega Ramponi, persone che non sono fortemente motivate allo svolgimento del servizio civile da motivi di obiezione di coscienza.

Credo che sotto questo profilo abbiamo l'esigenza forte di proseguire, con l'augurio che il Parlamento e il Governo possano prestare a questa tematica una grande attenzione. Se invece oggi introduciamo nell'ambito del testo, specificatamente rivolto all'obiezione di coscienza, una normativa di carattere transitorio che limiti il diritto all'obiezione di coscienza, ci poniamo in una posizione che tende a snaturare la validità di questo alto e significativo provvedimento che ci apprestiamo ad approvare. La coscienza, è già stato detto da molti e non posso che ribadirlo, va rispettata di per sé, per il suo intrinseco valore e non in funzione di un'adesione a qualche altra specifica ragione.

Un altro elemento che era stato sollecitato dal dibattito atteneva alla possibilità che il provvedimento ponesse in discussione il nostro sistema di difesa, il ruolo delle Forze armate. È un rilievo che è stato ribadito anche in sede di replica dal senatore Ramponi e che, peraltro, aveva avuto qualche attenzione anche dal senatore Andreotti, un rilievo sul quale certamente non vogliamo innestare una polemica pretestuosa. Riteniamo che le Forze armate siano un'istituzione alta e qualificante del nostro paese anche se ciò non può andare a scapito, ledere o porre dei *vulnera* a scelte di libertà e di coscienza individuale.

Quindi, in questo caso esiste un problema e noi solleciteremo, anche con la presentazione di un ordine del giorno, il Governo a prestarvi molta attenzione e a comprendere che ci devono essere una capacità di sintesi rispetto alla tutela di un diritto personale inalienabile e una garanzia in termini di supporto legislativo e quindi di revisione della legislazione, come dicevo poc'anzi nel mio intervento relativo al nuovo modello di difesa per il quale ci sono ovviamente dei grandi ritardi del Governo e del Parlamento. Bisogna superare tali ritardi ed arrivare ad un'articolazione legislativa che consenta alle nostre forze armate, soprattutto per quei ruoli e quei compiti che sovente ormai vengono chiamate a svolgere in paesi anche lontani per missioni umanitarie, di essere attrezzate e quindi di dare una risposta significativa ed importante al nostro ruolo.

Concludo il mio intervento con un'annotazione che ha già trovato in altri colleghi, i senatori De Notaris, Gallo e D'Alessandro Prisco, appassionate riflessioni. L'obiezione di coscienza non può essere vista come una scelta di comodo, come una scelta più facile.

Il senatore Loreto ricordava che è stata apportata una serie di modifiche migliorative ai testi presentati che tende a far sì che ciò non accada. Evidentemente vogliamo salvaguardare un diritto e contemporaneamente non abbiamo alcuna intenzione di favorire fughe o una deresponsabilizzazione dei giovani che si apprestano a compiere la loro scelta.

Pertanto, intendiamo sollecitare una forte attenzione perchè l'iter del provvedimento sia rapido in modo da guardare con fiducia al mondo giovanile. È il mondo del futuro, quello che verrà dopo di noi: di esso dobbiamo fidarci, dobbiamo avere la speranza che questi giovani possano essere migliori di quello che siamo stati noi. (*Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano e Progressisti-Federativo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SANTORO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, devo dire che il dibattito sui disegni di legge oggi in discussione, che ho ascoltato con molta attenzione, ha manifestato a me che sono nuovo di questa Assemblea uno straordinario spaccato dello stato della cultura e della politica italiana in materia di obiezione e di diritto all'obiezione di coscienza. Gli interventi che questa mattina si sono succeduti mi hanno indubbiamente e profondamente colpito; anche se con differenze di orientamento e di tratto tutti, unitariamente, salvo qualche eccezione hanno posto in

evidenza le ragioni, la storia e le emozioni che vi sono dietro il diritto all'obiezione di coscienza.

Invece, meno evidente e meno illuminante è stato per me il fatto che un secondo aspetto, quello della necessità oggettiva di un sistema di sicurezza e di difesa per il nostro paese che ci consenta di porre in rilievo il valore supremo della nostra identità nazionale, e cioè la sopravvivenza e la sicurezza interna ed esterna, sia stato deliberatamente - o il senatore Loreto lo ha posto in evidenza molto chiaramente - trascurato e addirittura considerato come succedaneo rispetto al diritto soggettivo all'obiezione di coscienza.

In altre parole, la relazione tra il diritto all'obiezione e il tipo di modello di sicurezza e di difesa del paese non l'ho vista esemplificata molto dettagliatamente, con l'eccezione delle ultime dichiarazioni del senatore Delfino che ha preso in considerazione questa necessità, e soprattutto della relazione introduttiva e della replica del senatore Ramponi, il quale ha anzi incentrato i suoi interventi proprio su tali questioni.

In realtà, la contraddizione che si pone per questa che tutto sommato il Governo ritiene una carenza nell'odierno dibattito sui provvedimenti concernenti nuove norme sul servizio civile alternativo è stata paradossalmente messa in evidenza proprio dal senatore Gallo. Il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza comporta una crescita esponenziale e potenziale del numero degli obiettori; questi erano 30.000 l'anno scorso ed è molto probabile che nel giro di pochi anni raddoppieranno mentre assisteremo ad una diminuzione del contingente annuale di leva disponibile. Quindi, giustamente il senatore Gallo ha posto in evidenza che, nel momento in cui riconosciamo un diritto soggettivo per i nostri giovani di scegliere il servizio civile alternativo, non va dimenticato che per forza di cose si dovrà andare alla costituzione, sempre più cospicua e definitiva, di un esercito professionale in cui vi saranno dei giovani addestrati essenzialmente al combattimento, che quindi dovranno essere pronti a tale impiego. Si tratta di una indubbia contraddizione, che però è emersa soltanto in modo latente nel corso dell'odierno dibattito.

Comunque, al di là di questa considerazione, vorrei accennare brevemente alla questione della leva. L'argomento è stato più volte affrontato e - dal momento che frequento da poco tempo queste Aule parlamentari - può darsi che riprendendolo affermi delle cose già dette, ma certamente la storia stessa del servizio di leva, la sua storia politica, è molto antica e fondamentale per la democrazia e la libertà. Con il servizio di leva si sostituivano gli eserciti mercenari dei regimi assoluti e quindi esso era stato, come la Francia insegna, il primo passo verso una democratizzazione del rapporto fra società civile e società militare. Oggi vi è un'inversione di tendenza per altre ragioni, forse perchè le tecnologie sono cambiate, forse perchè certe esigenze non ci sono più o forse perchè non si vive più come un privilegio l'essere al servizio della patria - come si diceva - o dello Stato o della nazione; lo si vive invece come una sorta di obbligo generalmente sopportato con una certa fatica.

Detto ciò, l'approvazione del provvedimento in tema di servizio civile e di diritto all'obiezione di coscienza, se da una parte indubbiamente avrà un effetto positivo (come in fondo il Ministero della difesa auspica essendo in discussione un modello di difesa che tenderà ad im-

porre un modello misto, in parte di leva e in parte volontario, che ci auguriamo possa andare in porto rapidamente anche se ci rendiamo conto che vi saranno dei tempi forse più lunghi del previsto), d'altra parte creerà un *gap*, una crisi temporale, una fase di transizione forse molto lunga in cui il gettito di leva necessario a mantenere in piedi la nostra struttura potrà essere compromesso. Questo è un fatto oggettivo di cui dovremo tenere conto.

D'altra parte ho trovato molto interessante questa singolare convergenza manifestatasi tra le forze politiche presenti in quest'Aula. Vi è stata una maggioranza quasi completa di forze politiche, dalla sinistra alla destra, che tendono sostanzialmente, con qualche eccezione, ad approvare il provvedimento in esame. Questo unanimità, o quasi, contrariamente a quanto può apparire a prima vista, cioè come il segno dell'unità degli intenti o di una comune cultura del rapporto tra cittadino e Stato in relazione alla materia della difesa, potrebbe essere interpretato invece come la conseguenza di una serie di posizioni politiche differenziate, mosse da interessi diversi, posizioni che, per una ragione o per l'altra, si trovano a coincidere provvisoriamente su questo punto.

BERTONI. Ma questa è la politica!

SANTORO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. È un'ipotesi che azzardo.

BERTONI. È un'ipotesi plausibile, ma la politica è questo.

SANTORO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Le varie posizioni espresse, da quelle di tipo liberale o liberalista, a quelle di ispirazione cattolica, a quelle di ispirazione marxista o marxisteggiante, mi hanno confermato nell'impressione che ci troviamo di fronte ad un'apparente unanimità sui concetti di base e ad un'evidente differenza sugli obiettivi di fondo. Scusatemi se mi esprimo troppo francamente, ma ho avuto l'impressione che vi fosse un certo appoggiarsi all'idea del diritto soggettivo del singolo giovane rispetto al servizio di leva mentre dietro vi erano forse delle ipotesi di una ristrutturazione differente del rapporto fra società e difesa, fra società e Stato.

Tralasciando questo aspetto generale, sottolineo che il Governo non porrà delle questioni di principio circa l'approvazione del provvedimento, ma proporrà una serie di emendamenti che verranno depositati presso la Presidenza. Prima di entrare nel merito degli emendamenti, ricordo che esiste una relazione tecnica sui costi del provvedimento. Contrariamente alla prima ipotesi di copertura che prevedeva una spesa intorno ai 70 miliardi annui, la valutazione minimale, basata sull'ipotesi che il personale di leva che decide di scegliere il servizio civile alternativo si mantenga intorno alle 30.000 unità per anno, porta a una previsione di spesa pari a 251 miliardi per il 1995 e a 248 per il 1996. E tale valutazione è stata presa in considerazione dalla Commissione bilancio questa mattina.

D'altra parte, ritengo interessante anche la proposta che è stata suggerita in modo non definito dal senatore Andreotti quando ha detto che forse bisognerebbe cercare di prevedere all'interno di questo disegno di

legge la possibilità di mantenere il minimo di contingente che deve essere garantito ai sensi del modello di difesa, altrimenti c'è il rischio che si vada rapidamente molto al di sotto delle necessità.

Per quel che riguarda gli emendamenti, che illustreremo, domani probabilmente, quelli che noi proporremo sono all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 8, comma 2, all'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5 e 11, all'articolo 11, commi 1 e 3, all'articolo 19, comma 4 e all'articolo 21, comma 2. (*Applausi dei senatori Natali e Caputo*).

PRESIDENTE. Poichè sono pervenuti e sono stati preannunciati degli emendamenti sia da parte del Governo sia da parte dei senatori, e poichè è stata annunciata anche, dal senatore Delfino, la presentazione di un ordine del giorno (che prego di voler depositare nei termini), a questo punto credo che sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni che sono pervenute alla Presidenza.

GEI, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 16 febbraio 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497).
- BOSO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (237).
- DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (360).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (373).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia (1299) (*Relazione orale*).

III. Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*).

IV. Esiti procedurali di disegni di legge per i quali è stata dichiarata la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del Regolamento:

- BUCCIARELLI. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (395).

- LARIZZA ed altri. - Disciplina dell'attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore (744).

- SALVI ed altri. - Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (931).

V. Discussione dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. (1327).

- BORRONI ed altri. - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo (480).

- ROBUSTI. - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA (603).

(*Relazione orale*).

Ratifiche di accordi internazionali

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (990).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (991).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (993).

3. Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (545-B).

4. Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (547-B).

La seduta è tolta (ore 13).

Allegato alla seduta n. 120

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Doc. IV-bis, n. 11 (Formica). Conclusioni della Giunta contrarie all'autorizzazione a procedere (Formica)	197	196	11	158	27	163	RESP.
002	NOM.	Doc. IV-bis, n. 11 (Formica). Conclusioni della Giunta contrarie all'autorizzazione a procedere (Gattai)	201	200	57	67	76	163	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato

l'esito di ogni singola votazione

120ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 FEBBRAIO 1995

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
POLLONI GIAN GUIDO	F	F
PONTANINI PIETRO	F	A
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M
FRIGERIO MAURILIO	M	M
GALLO DOMENICO	F	C
GANDINI GIORGIO	F	A
GARATTI LUCIANO	F	A
GAROFALO CARMINE	M	M
GEI GIOVANNI	F	A
GERMANA' BASILIO	M	M
GIOVANELLI FAUSTO	F	A
GIURICKOVIC PIETRO SILVES	F	F
GREGORELLI ALDO	F	A
GRIPPALDI GIUSEPPE ROBERT	C	C
GRUOSSO VITO	F	A
GUERZONI LUCIANO	M	M
IMPOSIMATO FERDINANDO	C	C
LADU SALVATORE	F	F
LAFORGIA PIETRO LEONIDA	F	C
LA LOGGIA ENRICO	F	A
LARIZZA ROCCO	A	A
LA RUSSA VINCENZO	F	F
LAURIA MICHELE	F	F
LAVAGNINI SEVERINO		F
LISI ANTONIO	A	F
LOMBARDI-CERRI GIAN LUIGI	M	M
LONDEI GIORGIO	M	M
LORENZI LUCIANO	F	C
LORETO ROCCO VITO	F	C
LORUSSO ANTONIO	M	M
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F	F
MACERATINI GIULIO	F	F

120ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 FEBBRAIO 1995

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al n. 002	
	1	2
MAGLIOZZI ERASMO	M	M
MAIORCA VINCENZO	F	F
MANARA ELIA	F	C
MANCONI LUIGI	M	M
MANCUSO CARMINE	M	M
MANPROI DONATO	F	
MANIERI MARIA ROSARIA	M	M
MANTOVANI SILVIO	F	A
MANZI LUCIANO	F	C
MARCHETTI FAUSTO	F	C
MARCHINI CORINTO	F	C
MARINELLI FERDINANDO	F	
MARINI CESARE	F	C
MASULLO ALDO	F	C
MATTEJA BRUNO	C	C
MENSORIO CARMINE	F	F
MERIGLIANO LUCIANO	A	A
MICELE SILVANO	F	C
MININNI-JANNUZZI GIUSEPPE	C	C
MISSERVILLE ROMANO	F	F
MODOLO MARIA ANTONIA	F	F
MOLINARI MAPALDA	C	F
MOLTISANTI MARISA	F	F
MONGIELLO GIOVANNI	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C
NAPOLI ROBERTO	F	F
NATALI LUIGI	C	F
ORLANDO ANGELO ILARIO	F	C
PACE LODOVICO	F	F
PAGANO MARIA GRAZIA	M	M
PAGLIARINI GIANCARLO	F	C
PAINI GIANPAOLO	F	C

120ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 FEBBRAIO 1995

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
PALOMBI MASSIMO	F	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	C
PAROLA VITTORIO	F	C
PASQUINO GIANFRANCO	C	C
PASSIGLI STEFANO	F	A
PEDRAZZINI CELESTINO	F	F
PELELLA ENRICO	F	C
PELLEGRINO GIOVANNI	F	C
PELLITTERI GIOACCHINO	M	M
PERIN VALENTINO	C	C
PERLINGIERI PIETRO	F	F
PERUZZOTTI LUIGI	F	C
PETRICCA GIANFRANCO	F	F
PETRUCCI PATRIZIO	F	A
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F
PIETRA LENZI ENRICA	F	C
PINTO MICHELE	F	F
PODESTA' EMILIO	C	
PONTONE FRANCESCO	A	F
PORCARI SAVERIO SALVATORE	M	M
POZZO CESARE	F	F
PREIONI MARCO	F	A
PRESTI DOMENICO	F	F
PREVOSTO ANTONIO	M	M
PUGLIESE GIUSEPPE	C	C
RADICE ROBERTO MARIA	F	A
RAGNO SALVATORE	A	F
RAMPONI LUIGI	F	F
RECCIA FILIPPO	F	F
REGIS CLAUDIO	M	M
RIANI PAOLO	C	A
RIZ ROLAND	F	A

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo Forza Italia ha comunicato le seguenti modificazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

4ª Commissione: il senatore Lasagna cessa di appartenervi; il senatore Riani entra a farne parte.

13ª Commissione: il senatore Riani cessa di appartenervi; il senatore Lasagna entra a farne parte.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 14 febbraio 1995, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1844 - «Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo (1380) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 14 febbraio 1995, è stato presentato il seguente disegno di legge:

DE LUCA. - «Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato» (1379).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, presentazione di relazioni

In data 14 febbraio 1995, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Pelella ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione - per i reati di cui alla relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma - nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro-tempore*, nonchè dei signori Giovanni Marone, Giuseppe Milone, Alberto Izzo e Paolo Casini (Doc. IV-bis, n. 12).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 10 febbraio 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, per gli esercizi 1990-1993 (*Doc. XV, n. 34*);

dell'Istituto per lo studio della congiuntura (ISCO), per gli esercizi dal 1985 al 1993 (*Doc. XV, n. 35*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 13 febbraio 1995, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione «che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio corrente». Sentenza n. 34 del 6 febbraio 1995 (*Doc. VII, n. 47*).

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 13 febbraio 1995, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nelle stesse date in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 61 della legge della regione Puglia 16 maggio 1985 n. 27 (Testo modificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici), nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'Ente locale territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della controversia. Sentenza n. 33 del 6 febbraio 1995;

dell'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge regionale del Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il 4 maggio 1994, recante «Istituzione della riserva natura parziale Selva del Lamone». Sentenza n. 35 del 6 febbraio 1995.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette risoluzioni:

risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del Trattato sulla Carta europea per l'energia e alla sua applicazione provvisoria da parte della Comunità europea (Procedura di consultazione) (*Doc. XII, n. 55*);

risoluzione sui progressi conseguiti nel 1994 nell'attuazione della cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni conformemente al titolo VI del Trattato sull'Unione europea (*Doc. XII, n. 56*);

risoluzione sulle raccomandazioni rivolte dal Consiglio agli Stati membri sui disavanzi pubblici eccessivi (*Doc. XII, n. 57*);

risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante le conclusioni dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (*Procedura per il parere conforme*) (*Doc. XII, n. 58*);

risoluzione sulla relazione della Commissione riguardante le azioni comunitarie che interessano il turismo (*Doc. XII, n. 59*);

risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka relativo al partenariato e allo sviluppo (*Procedura di consultazione*) (*Doc. XII, n. 60*);

risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina) (*Procedura di consultazione*) (*Doc. XII, n. 61*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

TURINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con decreto del 13 novembre 1994 il Ministro delle finanze ha deciso di declassare la dogana di Follonica (Grosseto), attualmente di terza categoria, inserendola nella dogana di Porto Santo Stefano, che dista circa 100 chilometri da Follonica;

che l'attuale dogana di Follonica svolge la sua maggiore attività nel territorio sul quale sono presenti i due maggiori poli industriali della provincia di Grosseto, Tixide e Nuova Solmine, ai quali nel breve tempo si aggiungeranno molte altre attività industriali in sostituzione dell'industria mineraria in chiusura, come la Marc Zinz

che si occuperà della zincatura a caldo dei metalli o la multinazionale DYCO per la produzione dei tubi in gomma ad alta pressione;

che è imminente l'approvazione del piano regolatore del porto turistico di Scarlino, che ha già avuto il primo assenso da parte dell'amministrazione provinciale di Grosseto;

che la struttura in questione tratterà un'attività turistica per la quale comunque sono previsti 50 miliardi di investimento, ma che in essa dovrà essere attivato un servizio da e per l'Isola d'Elba sviluppando così il turismo locale;

che le competenze territoriali della dogana di Follonica sono molto ampie in quanto usufruiscono di tale ufficio anche coloro che operano nei comuni di Massa Marittima, Gavorrano, Castiglione della Pescaia (inclusa Punta Ala), Montieri e per ragioni di praticità logistica anche operatori del capoluogo;

che la dogana di Follonica è strategicamente utile per coloro che operano nei comuni sopra elencati in relazione al commercio con l'estero, mentre doversi recare a Porto Santo Stefano diverrebbe disagiata e dispendioso, data la distanza dalla nostra zona,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di lasciar decadere il decreto in questione, rivedendo una decisione che contribuirebbe anche a vanificare gli sforzi tendenti a mantenere i livelli occupazionali nella zona delle colline metallifere grossetane.

(2-00213)

Interrogazioni

BORRONI, ROBUSTI, DI MAIO, ORLANDO, BORGIA. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 28 maggio 1987 è stato istituito l'ISMEA, istituto di studi e ricerche sui mercati agricoli, avente natura giuridica di ente pubblico economico;

che con decreto ministeriale del 1° giugno 1993 e successive surroghe del 15 luglio 1993 e del 15 febbraio 1994 è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente, la cui validità è stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica istitutivo in quattro anni, e con il decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1993 veniva nominato il presidente;

che l'ISMEA, nato dalla fusione di due enti morali disciolti che avevano lasciato in eredità oltre 16 miliardi di *deficit*, è riuscito in cinque anni a ripianare il *deficit* economico iniziale, a ridurre il personale e le spese di gestione, ad assicurarsi commesse di lavoro che per il 1995 sono pari a 31 miliardi di lire, ad accreditarsi in sede nazionale ed internazionale come ente di studi e ricerche estremamente specializzato nel campo dei servizi all'agricoltura;

che detto istituto non compare nell'elenco di quegli enti vigilati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui prevede il riordino la legge n. 491 del 4 dicembre 1993, «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»,

si chiede di conoscere se risponda al vero l'ipotesi di scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ISMEA e di nomina di un commissario straordinario e su quali basi poggia l'eventuale decisione di commissariamento.

(3-00469)

DE LUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che le piccole e medie imprese giustamente rivendicano, tramite le proprie associazioni (si veda, ad esempio, il messaggio dell'API della provincia di Bologna, pubblicato su «il Resto del Carlino» del 18 gennaio 1995), il proprio ruolo essenziale – nella tenuta e nello sviluppo non solo economico, ma anche sociale del paese – ed invocano opportune politiche di sostegno in proprio favore;

che è proprio la rete delle piccole e medie imprese (nelle loro diversificate tipologie e relazioni reciproche) a connotare il «modello italiano» di sviluppo economico (concordemente apprezzato, anche a livello internazionale);

che, tuttavia, pare indispensabile apprestare politiche idonee (in materia fiscale, creditizia, lavoristica, previdenziale, commerciale, infrastrutturale, di incentivazione, di modernizzazione, semplificazione ed efficienza della burocrazia pubblica, eccetera) che – lungi dall'assicurare assistenzialismo (del quale le piccole e medie imprese non hanno bisogno ed, orgogliosamente, non avanzano richiesta) – offrano un adeguato sostegno alla loro indispensabile attività per lo sviluppo (economico, appunto, e sociale) del paese, con significative ricadute anche sul piano occupazionale;

che l'attuale Governo sembra dimostrare attenzione per i problemi delle piccole imprese, ma è necessario, tuttavia, che ne siano individuate (e calendarizzate) le concrete iniziative volte ad attuare quell'attenzione,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in relazione ai problemi prospettati in premessa;

quali concrete iniziative il Governo intenda prendere a sostegno delle piccole e medie imprese e quando intenda attuarle.

(3-00470)

BRIGANDÌ, FABRIS, PERIN, SERRA, LORENZI, WILDE, MARCHINI, CARINI, STAJANO, PETRICCA, COPERCINI, BEDONI, BOSCO, CARNOVALI, MANARA, PERUZZOTTI, BERTONI, LORETO, DE NOTARIS, TAPPARO, GALLO, DELFINO, DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nella giornata di ieri martedì 14 febbraio 1995 la Fininvest ha trasmesso dalle proprie reti televisive uno spot ove si rispondeva

alle affermazioni dell'onorevole Bossi, rese nell'ultimo congresso della Lega Nord;

che tale fatto può essere letto secondo due chiavi:

l'affermazione è direttamente proveniente dalla società, che ha inteso, in una ingiustificata forma di autotutela, compiere atto politico che risulta palesemente illegittimo in quanto compiuto al di fuori di ogni regola, proponendosi come diretto interlocutore di un movimento politico e quindi sovvertendo ogni regola comportamentale o, peggio, proponendo un sistema politico privo di regole;

l'affermazione proviene dal padrone della Fininvest; in tal caso siamo di fronte ad un palese illegittimo uso di strumenti disponibili solo ad una parte politica che, in tanto in quanto tendenti a convogliare il consenso popolare senza alcuna possibilità di difendersi, non fa che, in concreto, confermare nei fatti come veritiera l'opinione dell'onorevole Bossi;

che comunque, non concedendo alcun diritto di replica, tale comportamento deve considerarsi illegale,

si chiede di sapere:

se il Governo consideri legittimo il comportamento della Fininvest;

se non ritenga opportuno che, da parte delle autorità competenti, siano assunte iniziative atte ad evitare il reiterarsi di tali fenomeni in attesa della promulgazione della legge anti-trust attualmente in corso di stesura.

(3-00471)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGLIOCCHETTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che lo stabilimento della Rockwell BCS di Cassino (Frosinone), con sede legale in Grugliasco (Torino), produce dal 1990 pannelli pre-montati porta per le vetture Tipo e Tempra della FIAT dando occupazione a 61 unità lavorative;

che nel periodo dal 1990 al 1991 le consegne alla FIAT di Cassino sono aumentate dalla quota iniziale del 25 per cento al 75 per cento;

che dopo il suddetto periodo di massima percentuale di assegnazione tali commesse hanno subito, per ragioni giammai sufficientemente chiarite, una graduale contrazione, tanto da determinare serie preoccupazioni all'azienda;

che per mantenere i livelli occupazionali la Rockwell ha introdotto altre microlavorazioni (dispositivi di chiusura cofani), risultati però insufficienti per evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria;

che nell'aprile 1992 la produzione degli alzacristalli per le vetture Alfa 33 è stata trasferita dalla Rockwell di Como allo stabilimento di Cassino;

che nell'aprile 1994, alla scadenza del periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria, per scongiurare il licenziamento la Roc-

kwell ha presentato un piano di ristrutturazione aziendale con la richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria per 40 lavoratori;

che nell'incontro avvenuto il 21 ottobre 1994 presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Frosinone la Rockwell ha assunto precisi impegni per superare definitivamente la crisi e per determinare la ripresa a pieno regime dell'azienda;

che in tutti i successivi incontri con le organizzazioni sindacali l'azienda ha sempre manifestato la suddetta determinazione suffragata anche dall'ottimo andamento della produzione FIAT;

che improvvisamente ed inopinatamente la Rockwell ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori la grave decisione di cessare l'attività aziendale con la conseguente messa in mobilità delle maestranze,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per evitare che la chiusura della Rockwell di Cassino, importante azienda dell'indotto FIAT, sia ulteriore causa dell'aumento della disoccupazione in una zona già pesantemente colpita, proprio nel momento in cui aumentano considerevolmente i profitti e la produzione del gruppo automobilistico torinese.

(4-03232)

BOSCO, FABRIS, BRIGANDÌ. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che, secondo informazioni pervenute agli interroganti, da alcuni mesi gli apparati «Loran» per la navigazione marittima in Adriatico sono inutilizzabili in quanto mancano i segnali radio di alcune stazioni;

che da quanto si è appreso sembra che i ripetitori radio della Turchia e della Spagna siano stati disattivati, creando notevoli disagi con implicazioni anche di pericolo per i navigatori a causa del mancato funzionamento dei suddetti apparati,

gli interroganti chiedono di sapere se quanto sopra indicato corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali misure intenda prendere in merito il Ministro in indirizzo.

(4-03233)

CASILLO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «S. De Bellis» di Castellana Grotte (Bari) versa in una gravissima situazione generale;

che, a conclusione di un periodo di torbidi interni e di conflitti tra i vertici istituzionali dell'ente *de quo*, nel gennaio 1994 l'intero consiglio di amministrazione, con il suo presidente ed il segretario generale, veniva sottoposto agli arresti domiciliari in seguito ad una serie di denunce ed interrogazioni parlamentari, che intendevano segnalare gravi illeciti gestionali;

che dalla fine del febbraio 1994 ai primi giorni del gennaio 1995 l'amministrazione dell'istituto in oggetto veniva curata da un commissario straordinario di estrazione ministeriale, costretto alle dimissioni perchè raggiunto dapprima da un avviso di garanzia e poi da un provvedimento di rinvio a giudizio;

che a questi è subentrato un nuovo commissario straordinario ministeriale sulle cui spalle, dunque, grava l'oneroso compito di rimettere in ordine l'amministrazione di un ente già tanto compromessa e che tale impresa risulterà ancor più improba ove si consideri che tutti i posti chiave dell'amministrazione dell'istituto (segreteria generale, ufficio provveditorato, ufficio economato, ufficio personale, ufficio concorsi, ufficio IVA) sono da tempo privi dei vertici e, quindi, affidati a personale probabilmente non idoneo, attraverso l'istituto interinale del «facente funzioni», praticamente *quoad vitam*;

che risulta che i summenzionati dipendenti, in passato, fossero stati «promossi sul campo», in maniera illecita (come certamente risulterà dagli atti relativi giacenti presso il Ministero della sanità) e buona parte degli stessi risultano affetti da una vera epidemia di «crisi ansioso-depressive» che ha provocato, di fatto, una paralisi tecnico-amministrativa;

che risultano più che evidenti le difficoltà in cui versa, per contro, il corpo sanitario e quello dei ricercatori «tutti» dell'istituto «S. De Bellis», difficoltà non solo di natura tecnica, bensì derivanti da una oggettiva incomunicabilità instauratasi di fatto tra ciò che resta dell'amministrazione dell'ente e gli operatori sanitari, incomunicabilità che trova fondamento nella mancanza di fiducia e di affidabilità che si è radicata da parte di questi ultimi nei confronti dei primi;

che è oggettiva la constatazione, inoltre, che il commissario straordinario di recente nomina (dottor Bruno Grossi) si trattiene presso l'istituto «S. De Bellis» qualche giorno per settimana e che in sua assenza venga lamentata, da più parti, la mancanza di un responsabile legale dell'ente in grado di assumere la benchè minima decisione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia opportuno condurre un'accurata indagine atta ad accertare il reale stato di dissesto degli uffici amministrativi dell'istituto in predicato e le responsabilità dei fautori delle conseguenti gravi inefficienze;

se non si valuti necessario un sollecito intervento utile a restaurare un clima di legalità e di continuità capace di informare una corretta azione dell'amministratore, il cui unico obiettivo deve essere il rilancio immediato dell'immagine e dell'efficienza dell'istituto «S. De Bellis»;

se non si ravvisi la necessità che i ruoli dei vertici amministrativi, attualmente affidati a figure interinali (in possesso, al massimo, di un diploma di scuola media superiore di secondo grado), vengano ricoperti «urgentemente» da personale idoneo e competente, anche ricorrendo all'istituto del «comando *pro tempore*» e della «mobilità» da altri enti;

se non si ritenga che il perdurare dell'atteggiamento inerte del Ministero della sanità nei riguardi di un così complesso problema risulti del tutto irresponsabile, il che potrebbe comportare, ad avviso dell'interrogante, anche il ricorso all'autorità giudiziaria per denunciare una situazione oramai insostenibile, che nel breve periodo potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'ente.

d'IPPOLITO VITALE. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'ambiente e dell'interno.* - Premesso:

che il compartimento della polizia ferroviaria di Reggio Calabria ha censito finora 84 vetture ferroviarie coibentate con amianto, depositate presso stazioni ferroviarie ubicate sui territori delle province di Reggio Calabria, Cosenza e Crotona;

che la stessa polizia ferroviaria ha proceduto al sequestro di 14 vetture in provincia di Cosenza e 13 in provincia di Crotona, chiedendo altresì l'autorizzazione al sequestro per 26 vetture in provincia di Reggio Calabria;

che la polizia ferroviaria, insieme alla Guardia di finanza, ha sequestrato 6 vetture a Sibari;

che la sola Guardia di finanza ha sequestrato 12 vetture a San Pietro a Maida (Catanzaro) e altre 15 sul territorio regionale;

che, nel caso dei sequestri effettuati dalle Fiamme gialle, i militari hanno denunciato esplicitamente il rischio di inquinamento perfino delle falde acquifere e la necessità di salvaguardare le risorse ambientali della regione in pericolo, esprimendo il proposito di perseguire responsabilità sopite da tempo ed omissioni di coloro che hanno permesso per un periodo così lungo che carichi letali rimanessero esposti alle intemperie senza preoccupazione alcuna per la salute di lavoratori delle ferrovie e di semplici cittadini;

che i comunicati ufficiali delle Ferrovie dello Stato spa appaiono fin troppo tranquillizzanti nel definire «in regola» le vetture coibentate con amianto; ciò in contraddizione con quanto affermato dai militari della Guardia di finanza;

che le notizie diffuse dalla stampa sull'argomento, unitamente a quelle relative ad altre aree del paese, hanno diffuso comprensibili timori e allarme tra i cittadini,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per conoscere la reale situazione in tema di rischio da inquinamento da amianto in Calabria;

quali provvedimenti intenda adottare nel caso in cui, come sembra, il rischio medesimo risulti più che fondato;

quali provvedimenti intenda adottare per accertare eventuali responsabilità ed omissioni.

(4-03235)

VEVANTE SCIOLETTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da alcuni mesi la pretura di Pianella, sezione distaccata della pretura circondariale di Pescara, con competenza territoriale su 13 comuni con popolazione complessiva di circa 36.000 abitanti, si trova completamente sfornita di personale, atteso che l'impiegato addetto alla cancelleria è stato trasferito ad altro ufficio giudiziario e l'ufficiale giudiziario è andato in pensione;

che a reggere l'ufficio della pretura di Pianella è rimasta un'unica impiegata, operatrice UNEP, che dovrebbe da sola svolgere ogni attività di lavoro, aiuto e collaborazione al pretore;

che il lavoro svolto nella pretura è sempre stato di rilevante entità sia nel civile sia nel penale sia nelle cause di lavoro e nelle esecuzioni mobiliari;

che, quindi, attualmente la situazione nella pretura di Pianella è drammaticamente paralizzata facendo così mancare ai cittadini una risposta, in termini di giustizia, reale e veloce come dovrebbe essere in una nazione civile quale la nostra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle difficoltà in cui versa la pretura di Pianella;

quali misure urgenti e improcrastinabili intenda mettere in atto per ridare efficienza alla pretura di Pianella e garantire ai cittadini il diritto costituzionalmente garantito al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

(4-03236)

BEVILACQUA. - *Ai Ministri della difesa e della sanità.* - Premesso:

che il Nuovo modello di difesa prevede la riunificazione dei servizi di sanità e veterinario;

che l'unificazione già sperimentata per un periodo decennale, dal 1980 al 1990, non ha prodotto alcun vantaggio tecnico-operativo per i due Corpi sanitari;

che la collaborazione tra i due Corpi, già prevista dalle leggi vigenti, può essere realizzata ugualmente mantenendo a ciascuno la propria autonomia;

che la perdita della propria identità determinerebbe negli ufficiali veterinari una demotivazione al lavoro ed allo spirito di servizio;

che, a causa della netta distinzione delle due professioni sanitarie, sarebbe impossibile esercitare qualsiasi potere decisionale in campo veterinario;

che tali considerazioni sono state integralmente recepite dall'allora Capo di Stato maggiore dell'esercito, il quale nel novembre 1990 ha restituito la propria autonomia ai due Corpi logistici,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare per salvaguardare l'autonomia del Corpo veterinario nei confronti del Corpo di sanità dell'esercito.

Si rileva al riguardo l'opportunità che anche al Corpo veterinario sia attribuita la competenza sui controlli sanitari degli alimenti di origine animale, così come la legislazione sanitaria nazionale e comunitaria stabilisce.

(4-03237)

BAIOLETTI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -

Premesso:

che la scrivente con l'interrogazione 4-01864 del 21 ottobre 1994, tuttora rimasta senza risposta, chiedeva al Ministro delle poste se fosse a conoscenza del fatto che ben sei emittenti radiotelevisive di Terni avessero prodotto denuncia-querela verso le concorrenti società cooperativa Galileo e società cooperativa Media Nova, proprietaria, quest'ultima, di Radio Stranamore e la prima utilizzante le frequenze della seconda;

che, inoltre, nel censimento effettuato dal comitato regionale umbro per i servizi radiotelevisivi nello scorso 1994 Radio Stranamore non risulta esistere;

constatato, infine, che alla medesima Radio Stranamore è stato assegnato il 10 per cento della propria pubblicità da parte della USL della Conca ternana,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda finalmente verificare puntualmente le modalità di utilizzo delle frequenze da parte delle emittenti radiotelevisive di Terni sopracitate.

(4-03238)

BAIOLETTI, SIGNORELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Si chiede di conoscere quali siano i motivi certi ed amministrativamente corretti per i quali il provveditorato agli studi di Terni non ha provveduto ad assegnare cattedre di arte della modellistica (classe tabella D, numero XVI) a seguito del concorso per le medesime bandito con decreto ministeriale del 22 marzo 1990, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, del 3 luglio 1990.

(4-03239)

DUJANY. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Considerate le numerose sedi notarili vacanti;

preso atto della utilità di tale servizio per la popolazione attiva e per lo sviluppo economico del paese e dell'opportunità di garantire l'occupazione di numerosi giovani che hanno superato le prove scritte del concorso indetto con decreto ministeriale del 7 maggio 1993,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna la copertura di tutti i posti disponibili, anche utilizzando in esubero la graduatoria di detti concorsi.

(4-03240)

BRATINA, BENVENUTI, MIGONE, CIONI, LAURICELLA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso che la recentissima decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia con la quale sono stati emendati 18 dei 36 articoli dello statuto della Contea dell'Istria - ponendo tra l'altro in questione la pariteticità tra la lingua croata e quella italiana - rappresenta un preoccupante orientamento teso a limitare i diritti civili della minoranza italiana nel territorio croato dell'Istria;

considerato:

che il carattere multi-etnico e multilingue della popolazione istriana attraverso il rispetto paritetico delle diverse lingue ha consentito lo stabilirsi di un alto livello di convivenza inter-etnica;

che le innovazioni istituzionali generate all'interno del nuovo Stato croato non dovrebbero far regredire i diritti di cui le minoranze, in particolare quella italiana, già usufruivano nella ex Jugoslavia;

che anche nella costruzione dei rapporti di buon vicinato tra Croazia e Italia un alto e civile livello di tutela delle minoranze non può che costituire una positiva ed auspicabile premessa,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere onde garantire un normale e pieno sviluppo della minoranza italiana presente sul territorio croato e parte integrante della comunità italiana in Istria già gravemente ferita dal nuovo confine tra lo Stato croato e quello sloveno;

se non si ritenga di intervenire presso le autorità croate per tutte le modifiche necessarie onde stabilire se e quali siano le effettive incompatibilità tra la Costituzione della Repubblica di Croazia e lo statuto della Contea dell'Istria e, ove vi fossero delle reali incompatibilità istituzionali, attivarsi presso il Governo croato affinché comunque si diano adeguate risposte normative a tutte quelle esigenze di cui necessita la comunità italiana presente in Croazia per un suo indisturbato e normale sviluppo in coerenza con l'odierno *standard* civile europeo.

(4-03241)

GUARRA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati ovvero si intenda adottare per far fronte ai danni provocati dalle forti nevicate che hanno colpito il territorio della provincia di Benevento nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 1995, per i quali già l'amministrazione provinciale di Benevento con delibera n. 21 del 10 gennaio 1995 ha richiesto il riconoscimento dello stato di calamità coi relativi benefici di legge per danni alla viabilità provinciale.

(4-03242)

SPISANI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati siano, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso se detti canoni si riferiscono a concessioni in genere e da 2 a 5 volte se si riferiscono ad abitazioni;

che tale disposizione ha carattere di generalità, nel senso che si applica indistintamente a tutti coloro che hanno in concessione o locazione immobili patrimoniali e demaniali dello Stato senza tener conto della differenza dei canoni pagati;

che la non esplicita previsione di diversi aumenti percentuali a seconda dei canoni in precedenza pagati crea una irragionevole diversità di trattamento: alcuni infatti che pagano già un canone in base ai prezzi del libero mercato vedranno aumentato lo stesso in misura identica a coloro che, di contro, pagano un canone di gran lunga al di sotto del prezzo di mercato,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire parità di trattamento nell'applicazione della norma prevista dalla legge n. 724 del 1994 e se non ritenga opportuno, a tal fine, apportare in tempi brevi le necessarie modifiche alla stessa.

(4-03243)

SERENA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -

Premesso:

che di recente la stampa veneta ha riportato alcune dichiarazioni del presidente nazionale dell'Ente poste il quale, lamentando la scarsa produttività dei postini del Veneto, che sarebbe inferiore del 20 per cento rispetto agli *standard* nazionali, avrebbe promesso una correlativa decurtazione di pari percentuale nella busta paga di questi dipendenti;

che di converso i segretari regionali di categoria Stefano Facin (FILPT-CGIL), Aurelio Imparato (UIL-Poste) e Dino Boscolo (SLP-CISL) sosterebbero invece che di fronte ad una media nazionale di 1,7 giorni necessari per portare una lettera agli utenti, dal momento in cui la stessa arriva nella sede di destinazione, nel Veneto tale tempo scende a 0,7 giorni, e tutto ciò nonostante la grave carenza di personale; infatti l'Ente, pur sapendo da tempo che vi sarebbe stato un forte esodo di personale per il pensionamento, non avrebbe contemporaneamente messo in atto gli strumenti più idonei a far fronte a questo fatto eccezionale che ha pesantemente influito sul rallentamento del lavoro, soprattutto nelle regioni del Nord; non a caso infatti si è reso necessario bandire un concorso per l'assunzione di 5.000 giovani con contratto di formazione, da impiegare proprio nel Nord Italia;

che i dati cui fanno riferimento i sindacati pare che siano stati forniti dallo stesso Ente poste, per cui appare difficile o quanto meno paradossale che ad ignorarli sia proprio il suo presidente,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare quale delle due dichiarazioni sia da considerarsi rispondente al vero e nel contempo fare in modo che tali «voci» istituzionali si levino eventualmente solo dopo averne verificato la fondatezza.

(4-03244)

MARTELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che il giorno 4 gennaio 1995 il quotidiano «Il Giorno» riportava la notizia secondo la quale un farmaco per la cura della emofilia, per la precisione il fattore VIII ricombinante, non è mai stato registrato nel nostro paese;

considerato:

che il trattamento terapeutico con il farmaco in questione, prodotto in laboratorio e perciò detto ricombinante, ha il merito di allontanare dai pazienti emofilici il rischio di contrarre malattie virali più o meno gravi tramite la terapia classica che prevede l'uso del fattore VIII della coagulazione estratto da sangue umano;

che a causa di questa terapia circa 700 pazienti emofilici sono stati infettati dal virus dell'AIDS e di questi ben 135 sono morti, mentre il 15 per cento dei pazienti è stato infettato dal virus dell'epatite B ed il 70 per cento dal virus dell'epatite C;

che probabile causa della mancata registrazione del farmaco in oggetto potrebbe essere l'elevato costo;

constatato:

che il fattore VIII ricombinante, già in commercio negli Stati Uniti, è stato registrato in tutti i paesi d'Europa, compresi Grecia e Portogallo che sono paesi più poveri del nostro;

che in Italia sono circa 6.000 le persone affette da emofilia, che viene considerata patologia a carattere sociale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi che abbiano bloccato l'approvazione del farmaco suddetto;

se inoltre il Ministro ritenga che l'elevato costo sia una motivazione sufficiente per impedire la registrazione di un farmaco di tale importanza, anche considerato che vi sono nell'attuale prontuario farmaci altrettanto costosi e non sempre altrettanto indispensabili.

(4-03245)

SCALONE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che con legge n. 58 del 1992 è stata soppressa l'ASST e il personale che non aveva optato per il comando ad altri Ministeri venne assorbito e amministrato dal 1° novembre 1993 dall'Iritel, ora Telecom Italia spa;

che per il personale titolare di rendita infortunistica la direzione centrale personale - divisione quinta, sezione seconda - del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha fatto presente al personale interessato che la partita contabile relativa alla rendita infortunistica trovavasi costituita presso la ragioneria - sezione spese fisse della Direzione provinciale delle poste alla quale gli interessati potevano rivolgersi per concordare le modalità di pagamento;

che la stessa direzione con protocollo n. APO/5/2/CR 184/DS del 23 novembre 1994 ha fatto presente ai beneficiari che a decorrere dal mese di novembre 1994 avrebbe sospeso il pagamento della rendita suddetta invitando gli interessati a rivolgersi alla Telecom Italia spa;

che la Telecom fino ad oggi non ha provveduto alla corresponsione di quanto dovuto al personale per la rendita infortunistica,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per porre fine alla ingiusta condotta della Telecom che pone gli aventi diritto alla rendita in stato di grande disagio economico.

(4-03246)

GIBERTONI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che nella primavera del 1986 è stato inaugurato il centro studi di medicina dei trasporti, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, sito in Roma, via A. Pigafetta;

che detto centro è stato dotato di sofisticate apparecchiature per numerose indagini, di una sala operatoria e di un centro di mutagenesi;

che la predetta sala operatoria non ha mai funzionato;

che vi è stato allestito un centro di mutagenesi, la cui attività è stata sospesa, non rientrando nei compiti del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato la ricerca scientifica,

si chiede di conoscere i motivi per cui:

detto centro sia stato utilizzato sempre al di sotto delle sue possibilità, limitandosi ad effettuare soltanto visite specialistiche, per le quali

a Roma erano già operanti altre tre strutture sanitarie delle Ferrovie dello Stato (divisione sanitaria, ufficio sanitario compartimentale, centro medico intercompartimentale di Roma-Prenestina);

le trattative avviate a suo tempo per la cessione del centro furono intrattenute con la società che, tra le due che avevano presentato offerte, a giudizio della commissione istituita con nota del direttore del servizio sanitario n. SA/DS/319 del 19 settembre 1991, e dallo stesso presieduta, per l'esame delle proposte di acquisto pervenute, aveva presentato l'offerta meno vantaggiosa per le Ferrovie dello Stato;

i rapporti con la società la cui offerta aveva ottenuto migliore giudizio da parte della commissione citata non abbiano avuto esito favorevole.

Si chiede altresì di conoscere:

i criteri e le valutazioni in base a cui si è proceduto alla successiva vendita della struttura in questione alla società CDI, legata alla ditta farmaceutica Bracco;

in particolare, se abbia trovato opportuna valutazione, e se sì in quale misura, ai fini della determinazione delle condizioni di cessione, la sostanziale garanzia della clientela, rappresentata dal personale ferroviario, offerta dalle Ferrovie dello Stato alla società acquirente;

quali convenzioni siano state stipulate o siano in corso di stipulazione da parte delle Ferrovie dello Stato spa o di società del gruppo per l'utilizzazione di servizi da fornirsi nel centro di via Pigafetta o di servizi ovunque forniti dalle citate CDI e Bracco, precisandone, in caso affermativo, l'onere;

se non si ritenga, infine, di dover avviare severe indagini, anche a mezzo della commissione di alta vigilanza sulle Ferrovie dello Stato spa, costituita con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, n. 152 T/Es. 1994, per accertare:

se nella sottoutilizzazione del centro, acuitasi negli ultimi tempi, sia individuabile una volontà dolosamente rivolta ad abbassarne il valore di mercato, in previsione della vendita e, ad ogni modo, quali siano stati i motivi precisi della sottoutilizzazione;

se l'andamento anomalo delle trattative, come risulta da quanto sopra esposto, sia attribuibile al fatto che esse possano essere state condotte in modo da favorire interessi privati, a discapito degli interessi delle Ferrovie dello Stato e, quindi, del contribuente italiano.

(4-03247)

DEMASI, COZZOLINO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada) prescrive che a partire dal 1° gennaio 1995 «la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi» e, di seguito, il comma 2 dell'articolo 122 detta che «l'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purchè al suo fianco si trovi in funzione d'istruttore persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci

anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni»;

che tale disposizione va a penalizzare esclusivamente quanti sostengono le prove d'esame di guida da privatisti e sono costretti a rivolgersi ad organizzazioni munite di tale tipo di veicoli per l'esame di guida, sostenendo dei costi non irrilevanti;

che tali costi sono difficilmente sopportabili in quanto, di norma, chi sostiene gli esami da privatista non ha i mezzi per poter iscriversi a scuole-guida;

che, in tal modo, una norma che dovrebbe tutelare la persona diventa un mezzo inevitabilmente penalizzante dei ceti meno abbienti;

che da qualche tempo, a cura delle scuole-guida, vengono diffusi volantini che «pubblicizzano» la modifica apportata al codice della strada, avvertendo che «a partire dal 1° gennaio 1995 l'esame pratico di guida per il conseguimento della patente deve essere effettuato su veicoli muniti di doppi comandi ed accompagnati da un istruttore autorizzato e munito di specifico patentino»,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno vincolare le autoscuole e/o i consorzi di autoscuole a rendere disponibili, in sede di esame, i propri automezzi anche per i privatisti sì da facilitare il sostenimento, da parte di questi, della prova di guida e da non consentire speculazioni di sorta.

(4-03248)

PERIN. - Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo. -
Premesso:

che l'intera gestione tecnica di ogni singolo programma promosso da organizzazioni non governative (ONG) viene assegnata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri all'ufficio XI, costituito da personale privo dei requisiti tecnici necessari;

che da diversi mesi il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo sembra abbia costituito in seno all'unità tecnica centrale (UTC) una «sezione ONG» alla quale non verrebbe assegnata la gestione tecnica di programmi ONG, bensì incarichi estemporanei che confermerebbero la sottrazione di importanti compiti tecnici istituzionali espressamente attribuiti all'UTC dall'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

che per l'istruttoria e la gestione dei programmi promossi dalle ONG la DGCS sembra abbia varato «nuove procedure», tendenti a consolidare la prassi che favorirebbe sia l'assoluto controllo clientelare dei contributi e finanziamenti pubblici, sia deprecabili forme di speculazione che hanno contribuito alla proliferazione delle ONG, molte delle quali sono aziendalizzate;

che la DGCS non applica alcuna forma di verifica circa le prestazioni fornite dalle ONG;

che la rendicontazione contabile prodotta dalle ONG alla DGCS consisterebbe nella mera elencazione delle spese sostenute e nel dichia-

rare che la documentazione atta a giustificare tali spese sarebbe a disposizione presso la sede dell'ONG interessata;

che giunge voce che la DGCS consentirebbe alle ONG di appor- tare unilateralmente variazioni nella destinazione delle voci di spesa dei programmi promossi, senza peraltro pretendere la preventiva autoriz- zazione, secondo quanto prescritto dal comitato di direzione con deli- bere nn. 66/88 e 67/88, limitandosi talvolta ad avallarle *ex post*;

che pare che la DGCS, sulla base dei verbali di prima assunzione e di ultima cessazione dal servizio dei volontari e cooperanti, corri- sponda alle ONG la relativa remunerazione senza accertarsi della durata della permanenza dei volontari e cooperanti all'estero, nonchè del loro effettivo ed esclusivo inserimento nel programma specifico, per il tempo prescritto; ciò significa che, teoricamente, alcune ONG potrebbero inse- rire uno stesso volontario, contemporaneamente, in due o più pro- grammi e farselo retribuire sia dalla DGCS sia da altri enti finanzia- tori;

che, in violazione dei principi di cui all'articolo 2 della legge-qua- dro sul volontariato (11 agosto 1991, n. 266), alcuni dirigenti delle ONG si dice vengano retribuiti per le proprie prestazioni svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione finanziati dalla DGCS e che alcune ONG siano state trasformate da organizzazioni senza scopo di lucro a veri e propri uffici studi e progettazioni lautamente retribuiti, i quali agireb- bero *contra legem* in concorrenza con gli studi professionali, eludendo le tasse e operando in regime di agevolazione fiscale;

che, durante la fase di valutazione dei programmi di coopera- zione promossi dalle ONG, l'apporto finanziario di queste, prescritto dalla legge nella misura minima del 30 per cento, verrebbe identificato in modo generico, ovvero senza specificare la percentuale dell'apporto per ogni singola voce, con la conseguenza che, in fase di rendiconta- zione, le ONG si ritroverebbero nelle condizioni di poter liberamente di- chiarare di aver realizzato, con il proprio ed esclusivo apporto finanzia- rio, opere e servizi finanziati con fondi sborsati esclusivamente dalla DGCS o dalla controparte locale;

che pare che una parte molto rilevante delle spese complessive re- lative ai programmi promossi dalle ONG non sia soggetta a rendiconta- zione, poichè l'ultima *tranche* annua di contributo finanziario delle pre- dette organizzazioni verrebbe corrisposta dalla DGCS anticipatamente e con copertura dell'80 per cento delle spese programmate per l'anno precedente;

che ciò potrebbe determinare, da parte delle ONG che avrebbero incassato tutto il contributo finanziario prestabilito, la libertà sia di tra- scurare l'attuazione completa del progetto, sia di prospettare la parte re- sidua non attuata come l'equivalente di attività omesse dalla controparte locale poichè, ad esempio, divenute inutili rispetto agli scopi del pro- gramma medesimo;

che la DGCS non avrebbe esercitato un sufficiente controllo sulla rendicontazione ONG relativa alla documentazione sui cambi valutari, vale a dire da lire italiane a dollari USA e da dollari USA a valuta locale;

che giunge voce che la DGCS avrebbe omesso di pretendere la relativa documentazione tradotta in lingua italiana, favorendo così il perseguimento di scopi di lucro perfino sul mercato nero;

che l'UTC della DGCS, non avendo potuto procedere all'analisi trasparente dei preventivi di spesa, nonché delle valorizzazioni dei beni e servizi apportati dalle ONG nei programmi di cooperazione promossi o affidati ad esse, inficierebbe il relativo parere di congruità, secondo quanto prescritto obbligatoriamente dal comma 7 dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e che in tal caso risulterebbe privo di valore oggettivo;

che, in base a quanto sopra citato, si riscontra la difficoltà sia di effettuare una tempestiva e seria analisi estimativa dei costi-apporti-servizi reperiti autonomamente dalle ONG sia di stabilire se talune ONG svolgano effettivamente attività che non hanno scopo di lucro, dal momento che la DGCS corrisponde, *secundum legem*, alle ONG contributi finanziari che raggiungono l'ammontare massimo del 70 per cento, sia di accertare l'effettivo autofinanziamento ONG, secondo quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge n. 49 del 1987, nella misura di almeno il 30 per cento,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per individuare le cause e i responsabili della carenza di controllo amministrativo-contabile sopra menzionata, dal momento che si è notata la non applicazione del principio costituzionale di buona amministrazione della cosa pubblica.

(4-03249)

DANIELI. - *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo e dell'interno.* - Premesso:

che il 28 dicembre 1994 è deceduta a Tanjung (Lombok Barat), Indonesia, la signora Lorenza Cuomo, cittadina italiana, e che i congiunti della signora Cuomo - genitori e fratello - hanno avuto notizia della morte della propria cara dagli organi di stampa e non, come dovrebbe avvenire in un paese civile, dagli organi dello Stato, essendo giunta la prima comunicazione ufficiale ai parenti solo il 5 gennaio 1995, da parte della questura di Verona;

che i signori Cuomo fecero varie chiamate al Ministero degli affari esteri (numeri telefonici 36912946-36913904) per chiedere il numero dell'ambasciata italiana in Indonesia, venendo passati da un ufficio all'altro, senza mai ottenere riscontro;

che nella settimana di silenzio dal 28 dicembre 1994 al 5 gennaio 1995 vennero fatte numerose telefonate dai signori Cuomo, familiari della signora deceduta, all'ambasciata italiana di Jakarta, telefonate effettuate intorno alle cinque di sera locali, senza che mai rispondesse alcuno;

che non avendo alcuna risposta i signori Cuomo lasciavano messaggi sulla segreteria telefonica dell'ambasciata, spiegando le ragioni della chiamata e pregando di essere richiamati per avere ragguagli certi sulla sorte della propria cara;

che solo il 3 gennaio un certo dottor Pontesilli, dell'ambasciata di Jakarta, chiamava la signora Cuomo per confermarle l'avvenuto decesso della figlia;

che a questa telefonata seguirono telefonate e fax dei signori Cuomo per avere dall'ambasciata ragguagli circa il rimpatrio della salma, senza ottenere risposta;

che solo il 9 gennaio 1995 il fratello, maggiore Giuseppe Cuomo, riusciva a parlare, dopo inutili, numerosi tentativi con l'ambasciata che gli riferiva che l'urna con le ceneri della sorella sarebbe partita quello stesso giorno con volo Jakarta-Amsterdam-Milano;

che solo per la casuale presenza nei luoghi del decesso di un amico di famiglia i congiunti hanno potuto ricevere gli effetti personali della figlia: un italiano, che non ha avuto alcun aiuto da parte dell'ambasciata italiana, che l'ha abbandonato a se stesso anche nei rapporti non facili con la locale polizia;

che se i signori Cuomo non avessero ripetutamente telefonato all'ambasciata non avrebbero mai avuto notizia del rientro dell'urna contenente i resti della signora Lorenza Cuomo;

che una volta recatisi all'aeroporto di Linate per prendere in consegna l'urna i signori Cuomo si trovarono di fronte ad un'ulteriore, terribile sorpresa: essa era stivata nel magazzino dello scalo merci in mezzo a latte d'olio e generi alimentari vari, chiusa in un cartone con uno spago per maniglia, a sua volta incartato da nastro isolante di vari colori; l'urna, inoltre, si trovava in mezzo a «truciolato» di polistirolo, rovesciata, e, come se ciò non bastasse, nemmeno chiusa completamente, tanto che ne usciva un pezzo di stoffa bruciacchiata; sulla confezione - si fa per dire! - di cartone v'era, quasi a firma del «capolavoro», un sigillo di ceralacca con un foglio intestato dell'ambasciata italiana di Jakarta, recante l'elenco delle persone autorizzate al ritiro,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che questa vicenda, triste ed incredibile al tempo stesso, sia un segno molto preoccupante di quanto poco e male i nostri concittadini possano essere tutelati nei rapporti con Stati esteri, costituisca un episodio che crea disagio in tutti noi cittadini italiani a causa di uno Stato che non ha dimostrato di essere in grado di svolgere un proprio elementare dovere nei confronti di suoi cittadini, rappresenti un fatto ancor più ingiusto se si considera che a subire tanta colpevole inefficienza siano stati cittadini, come i signori Cuomo, che nella loro qualità di militari (il padre è generale ed il figlio maggiore dell'esercito) hanno dedicato la propria vita al servizio della patria;

se non ritengano di dover accertare e punire tempestivamente inadempienze, negligenze e responsabilità da parte del personale del Ministero degli affari esteri coinvolto nella vicenda.

(4-03250)

DANIELI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la legge n. 407 del 1990 all'articolo 5, comma 3, dispone l'esenzione dal ticket per tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza fruita presso strutture pubbliche;

che la legge n. 724 del 1994 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1995) all'articolo 1, comma 3, sostituisce il suddetto comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 407 del 1990, stabilendo l'esenzione in parola per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale

e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso strutture sanitarie pubbliche, convenzionate e accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto dal decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984;

che detto protocollo impone inopportune limitazioni sia per alcuni esami non sottoposti a partecipazione di spesa, consentendoli nelle sole prime tredici settimane di gravidanza, sia per altre indagini strumentali e diagnostiche;

che la vigente normativa è oggetto di varie e difformi applicazioni da parte delle USL e motivo di imbarazzo per i medici che la devono applicare;

che la nuova normativa costituisce un anacronistico passo indietro nella tutela della maternità e della salute del nascituro e, specie nel momento attuale che vede l'Italia afflitta da una grave crisi delle nascite, un altro colpo inferto alla natalità, alla donna ed alla famiglia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere ad abrogare il protocollo diagnostico del Ministro della sanità 14 aprile 1984 in modo che tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza tornino ad essere gratuite.

(4-03251)

CAMPUS. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Preso atto dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 contenente norme per l'inclusione in graduatoria provinciale per la nomina di supplenti nelle scuole medie secondarie;

considerato:

che l'articolo 4, comma 15, dell'ordinanza ministeriale suindicata prevede che gli aspiranti all'inserimento in graduatoria, se abbiano prestato la loro attività lavorativa presso amministrazioni private, debbano allegare alla documentazione un certificato di servizio che deve indicare l'ente presso cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza;

che l'articolo 4, comma 17, della stessa ordinanza ministeriale prevede che «con effetto dai servizi di insegnamento relativi all'anno scolastico 1994-95 i certificati di servizio rilasciati da scuole non statali devono tassativamente indicare l'ente cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza; in mancanza di tale indicazione i relativi servizi non sono oggetto di alcuna valutazione»;

che l'articolo 9, comma 19, dell'ordinanza ministeriale già individuata prevede che «a partire dai servizi relativi all'anno scolastico 1991-92 il servizio di insegnamento prestato presso scuole non statali è valutato esclusivamente se il relativo certificato, come specificato al comma 17 del precedente articolo 4, reca le prescritte indicazioni relative al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali»;

che tali norme appaiono illegittime in quanto esplicano la loro efficacia retroattivamente, ponendo in essere una palese violazione del principio generale dell'ordinamento secondo cui la legge non può che prevedere per il futuro; se tale principio, cardine della certezza del diritto, vale per un atto, come quello legislativo, che ha l'approvazione di un ampio consenso, non può non valere nei confronti di un atto secondario o addirittura terziario, come l'ordinanza;

che tali norme, inoltre, pongono una netta disparità tra due attività lavorative che presentano le stesse caratteristiche in quanto entrambe sono dirette alla formazione degli alunni nel rispetto della libertà di insegnamento; confronto di quanto detto è ravvisabile nello stesso testo unico 16 aprile 1994, n. 297, che estende i principi stabiliti per le scuole statali anche a quegli istituti non statali che però perseguono fini e orientamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali, svolgendo l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario (articolo 352, comma 1);

che dalla panoramica dell'istruzione italiana, così come illustrata nel testo unico, emerge la presenza di tre moduli di istruzione tutti ugualmente orientati verso fini didattici comuni, seppure con modalità operative fra loro differenti; in particolare, accanto alla tradizionale «scuola pubblica», si pone la «scuola privata» legalmente riconosciuta (articolo 355) e la «scuola pareggiata» (articolo 356);

che tali ultime differenze operative appaiono regolamentate dal testo unico dinanzi citato, che proprio sotto l'aspetto contributivo-previdenziale pare porre una fondamentale differenziata disciplina; infatti l'articolo 355 fra i vari requisiti per il riconoscimento legale non pone l'onere di contribuzione, così come invece è previsto per gli istituti pubblici e per quelli pareggiati (articolo 356, lettera C) per cui al personale di tali scuole si deve assicurare un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per le motivazioni suesposte, modificare o non applicare l'ordinanza ministeriale in oggetto, per la conseguente tutela dei lavoratori che hanno offerto la loro collaborazione nell'istruzione privata e che subirebbero un notevole pregiudizio, non vedendosi riconosciuto un diritto acquisito in tanti anni di alta professionalità. Se tale situazione rimanesse inalterata si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra i vari tipi di istituti scolastici che il legislatore non dovrebbe istituzionalizzare.

Da ultimo, modificando tale stato di cose, di per sé aberrante sul piano giuridico e inopportuno dal punto di vista politico, si eviterebbe la presentazione di una notevole mole di ricorsi amministrativi che avrebbero come conseguenza quella di creare ulteriori problemi alla già scricchiolante macchina della giustizia.

(4-03252)

BALLESI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la direzione provinciale delle poste di Macerata sta procedendo alla costituzione di nuovi livelli comprensoriali denominati «agenzie di coordinamento», i quali saranno localizzati nei comuni di Civitanova Marche, Corridonia, Recanati, Macerata, Tolentino, San Severino Marche e Camerino, con esclusione del comune di Matelica;

che tale esclusione appare del tutto ingiustificata poichè Matelica è uno dei più importanti centri della regione e la dislocazione dell'agenzia in quel territorio risponderebbe a criteri di funzionalità ed efficienza e si risolverebbe in una evidente razionalizzazione dei tempi di spo-

stamento del personale e in un'accelerazione dei collegamenti tra i vari uffici postali della zona,

si chiede di sapere se non si intenda dare istruzioni alla direzione provinciale di Macerata dirette a creare anche in Matelica la nuova struttura comprensoriale.

(4-03253)

SALVATO, CAPONI, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI, BRUTTI, BALDELLI, BRUNO GANERI, GALLO, FAGNI, DE NOTARIS, SCIVOLETTO, SCOPELLITI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la sentenza del tribunale di Perugia sulla causa di separazione tra Dino De Megni e Paola Rossetti, come riportato dalla «Rassegna giuridica umbra», cancella l'assegno di mantenimento per la Rossetti deciso all'atto della separazione consensuale in conseguenza dell'accoglimento della richiesta di addebitabilità della separazione presentata dal De Megni, avendo la donna una relazione;

che nei fatti viene sancito con questa sentenza e altre di analogo tenore che c'è un obbligo di fedeltà coniugale anche durante la separazione che può essere quantizzato con il riconoscimento dell'assegno di mantenimento;

che la mancata osservanza di questo obbligo viene penalizzata in termini monetari;

considerato:

che questa sentenza ripropone una cultura di mercificazione dei rapporti interpersonali contraddittoria con la visione di una famiglia comunità di affetti liberamente scelti;

che questa sentenza ripropone la necessità di modificare urgentemente la normativa esistente cancellando l'«istituto» dell'addebito ampiamente usato contro le donne,

gli interroganti chiedono di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo.

(4-03254)

ELLERO, GUGLIERI, ARMANI, ROSSO, MASIERO, DELL'UOMO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'onorevole Costa, già Ministro della sanità, ha diramato via fac-simile, in data 23 novembre 1994, una nota alle regioni che avevano posto quesito sui requisiti per la nomina a direttori sanitari delle aziende USL e aziende ospedaliere ex decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993;

che nella nota di cui sopra, facendo riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, viene considerata «non preclusa la possibilità di estendere detto articolo anche ai dirigenti apicali delle USL, transitoriamente fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale»;

che appare comunque non corretto che si faccia riferimento ai dirigenti apicali già esonerati dal possesso dei titoli necessari in base all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in quanto trattasi di articolo abrogato;

che la giunta regionale del Veneto ha inviato, in data 5 dicembre 1994, circolare ai commissari straordinari delle USL, riportando la nota del Ministro ed evidenziando la possibilità che la nomina dei direttori sanitari possa avvenire in deroga al requisito della idoneità richiesta; che è verosimile che altre regioni abbiano dato indicazioni analoghe;

che i direttori generali delle USL stanno procedendo alle nomine dei direttori sanitari;

che tali nomine, in molti casi, rischiano di penalizzare persone in possesso dei requisiti di cui al punto 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, per il quale risultano valide le idoneità conseguite in «igiene, epidemiologia e sanità pubblica», in «organizzazione dei servizi sanitari di base» e in «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri» per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda USL e l'idoneità in «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri» per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, come la nota del Ministro ricorda,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di modificare il contenuto della citata nota nel senso che la deroga possa essere concessa solo in verificata mancanza di personale con i requisiti richiesti, al fine di evitare interpretazioni differenti nelle diverse realtà e di nominare persone in posti di rilevanza pubblica e sociale così elevata, secondo criteri «soggettivi» e penalizzando chi possiede i requisiti e l'esperienza necessari;

se non si ritenga, infine, di affrontare, con apposito provvedimento legislativo, la definizione di nuovi criteri per tali nomine in rapporto al processo di aziendalizzazione già in atto nelle USL.

(4-03255)

MAIORCA. - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso:

che ancora una volta episodi criminali si sono verificati sulla tratta ferroviaria che collega Catania a Siracusa, con particolare riferimento alla tratta Targia-Siracusa;

che venerdì 10 febbraio 1995, alle ore 17,30, il treno locale Augusta-Modica, affollato di pendolari lavoratori presso la zona industriale, ha subito ancora una fitta sassaiola, che ha infranto i vetri di molti vagoni, non provocando questa volta feriti tra i passeggeri soltanto per caso fortunato;

che la sera di venerdì 10 febbraio è stato sventato un deragliamento grazie alla presenza di spirito di un passante il quale, notando dei macigni ben sistemati sui binari, ha avvertito la polizia ferroviaria che ha rimosso gli ostacoli con la collaborazione dei ferrovieri;

che tale deragliamento era stato predisposto per il treno Siracusa-Roma, in partenza da Siracusa alle ore 20,20;

considerato:

che il deragliamento del treno Milano-Siracusa è riuscito sulla stessa tratta il 30 gennaio 1995, secondo quanto l'interrogante ha prontamente comunicato ai Ministri in indirizzo con l'interrogazione 4-03014 del 31 gennaio 1995;

che in quell'occasione non è accaduta una catastrofe in quanto il treno è stato mantenuto tra le pareti rocciose della trincea entro le quali la linea ferroviaria si snoda;

che se l'atto criminale avesse avuto luogo prima o dopo avrebbe provocato il precipitare in mare dell'intero convoglio;

che la tratta ferroviaria Targia-Siracusa, per gli ultimi quattro chilometri, è fiancheggiata da due quartieri, Panagia e Mazzarrona, frequentati da bande di microcriminali i quali li hanno eletti a domicilio per le loro imprese illegali;

che, come l'interrogante ha reiteratamente denunciato anche in altre precedenti interrogazioni, Siracusa intera è ormai una città ad elevato rischio a causa dell'esplosione di microcriminalità, serbatoio utile dal quale la macrocriminalità arruola le più giovani leve;

che polizia e carabinieri in Siracusa non sono adeguati numericamente alla vastità del territorio da controllare,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, secondo le loro competenze, non ritengano opportuno inviare in Siracusa, per operazione di prevenzione e di repressione, contingenti di quei militari impegnati nei «Vespri siciliani», perchè tale città possa vivere anch'essa un Vespro avente come fine la restaurazione di quella legalità che è ormai soltanto ricordo.

(4-03256)

MAIORCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, dell'interno e di grazia giustizia.* – Premesso:

che il giornale «La Sicilia» del 12 febbraio 1995 ha pubblicato il testo di un telegramma inviato dall'associazione temporanea d'impresе deputata all'ampliamento di quella pericolosissima strettoia creatasi, ormai da un anno, per continui differimenti dei lavori, nel lungomare di Levante, in Siracusa, in quel passeggio Taletе che unisce l'isolotto di Ortigia alla Sicilia;

che tale telegramma è stato inviato al prefetto dottor Stranges ed al sindaco professor Fatuzzo;

che con tale telegramma l'associazione temporanea d'impresе declina ogni responsabilità nel caso di evento calamitoso che potrebbe trasformare il passeggio in una trappola mortale; la riversa invece sulla burocrazia, relitto anacronistico imperversante e spadroneggiante ancora sull'infelice città di Siracusa;

considerato:

che l'interrogante, con disappunto, si accorge di non poter gridare «crepi l'astrologo», essendo egli stesso l'astrologo, come risulta da interrogazione 4-02979 del 30 gennaio 1995;

che l'interrogante può ritratteggiare una drammatica eventualità, essendo il rischio sismico ed industriale elevatissimo: è di venerdì 10 febbraio 1995 l'ultima scossa di terremoto, del sesto grado della scala Mercalli, fortunatamente di brevissima durata;

che, in caso d'emergenza, l'uscita da Ortigia, realizzabile solo attraverso il budello di passeggio Taletе, si trasformerebbe in arena cruenta, fuga di persone folli di panico, le quali, non trovando spazio, lo procaccerebbero lottando l'una contro le altre,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo, secondo le loro competenze, non ritengano opportuno ed indifferibile adoperarsi per superare le secche sulle quali si sono incagliati i lavori, chiarire le responsabilità ed accertare ritardi ed eventuali omissioni.

(4-03257)

LAFORGIA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la signorina Annalisa Miraglino, nata a Bari il 22 settembre 1967, residente a Bari, via Jan Palach 2, fu assunta presso la pretura di Bari, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 458 del 1993, con decreto n. 67/94 in data 19 ottobre 1994 dal 26 ottobre 1994 e per un periodo di 90 giorni, scaduto il 26 gennaio 1995;

che la predetta - come altri nelle stesse condizioni - non ha percepito, a tutt'oggi, alcun compenso;

che tale situazione ha determinato e determina notevole disagio all'interessata,

si chiede di sapere quali iniziative siano in corso per il pagamento di quanto a credito della stessa signorina Miraglino e quando sia prevedibile che ciò avvenga.

(4-03258)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00470, del senatore De Luca, sull'opportunità di attuare concrete iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese.